

n.5

# VARIANTE PARZIALE al PRGC

AI sensi dell'art.17 comma 7° della L.R. 56/77



## COMUNE DI ANDEZENO

Provincia di Torino

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA



#### PROGETTO PRELIMINARE adottato con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'ESTENSORE  
DELLA VARIANTE

Gian Carlo Paglia

IL SINDACO

Emanuelita  
Nosengo

L'ASSESSORE  
ALL'URBANISTICA

Alessandro  
Gariglio

IL SEGRETARIO

Arnaldo Bernardo

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Marina Pelà

STUDIO ASSOCIATO DI URBANISTICA ARCHITETTI PAGLIA  
Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro

via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) / via G. Gropello 4, 10138 TORINO  
0124/330136 - [studio@architettipaglia.it](mailto:studio@architettipaglia.it) - [studiodipaglia@pec.it](mailto:studiodipaglia@pec.it)





STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA © Novembre 2013

[studio@architettipaglia.it](mailto:studio@architettipaglia.it)  
[www.architettipaglia.it](http://www.architettipaglia.it)

5° Variante Parziale al PRGC  
Comune di Andezeno  
Provincia di Torino



 INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMessa</b>	<b>3</b>
	<b>1.1</b> STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE	
	<b>1.2</b> FINALITÀ DELLA VARIANTE	
<b>2.</b>	<b>QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO</b>	<b>7</b>
	<b>2.1</b> VINCOLI TERRITORIALI	
	<b>2.2</b> SISTEMA INSEDIATIVO	
	<b>2.3</b> RETI INFRASTRUTTURALI STRADALI	
<b>3.</b>	<b>TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>CONTENUTI DELLA VARIANTE</b>	<b>18</b>
	<b>4.1</b> GENERALITÀ	
	<b>4.2</b> SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE	
<b>5.</b>	<b>VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE</b>	<b>21</b>
<b>6.</b>	<b>VERIFICHE DIMENSIONALI</b>	<b>24</b>

 **ALLEGATO**

Allegato "A" alla DGR n. 2-8366 del 10/02/2003: elenco delle modifiche introdotte ex-officio alla Variante Generale al PRGC in sede di approvazione.

 **APPENDICE**

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale.

**1.****PREMESSE**

L'Amministrazione Comunale di Andezeno intende apportare alcune modifiche al vigente PRGC, per l'apposizione della destinazione pubblica (viabilità e parcheggi) e del relativo vincolo espropriativo ad alcuni sedimi attualmente di proprietà privata ma di fatto già soggetti a un utilizzo pubblico.

In considerazione di tale esigenza occorre che, con ricorso alle procedure di cui all'art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., si proceda alla redazione di una Variante Parziale al vigente strumento urbanistico generale.

Nella presente relazione vengono dettagliatamente illustrati i presupposti e i contenuti delle varie modifiche, e dimostrata la conformità ai disposti della L.R. 56/77, come recentemente innovata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, nonché la compatibilità con la pianificazione sovraordinata di livello regionale (PTR e PPR) e provinciale (PTC2).

**1.1****STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

Il Comune di Andezeno è dotato di Variante Generale al PRGC, approvata con DGR n. 2-8366 del 10/02/2003, successivamente modificata con alcune varianti parziali (redatte ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. 56/77):

- ➔ Variante n.1 [approvata con DCC n.32 del 17/12/2003]: concernente l'adeguamento di alcuni parametri edilizi relativi all'attuazione dell'area a destinazione produttiva/artigianale denominata "Di3";
- ➔ Variante n.2 [approvata con DCC n.2 del 26/03/2004]: concernente la modifica del tracciato viario di servizio interno all'area a destinazione produttiva/artigianale denominata "Di4";
- ➔ Variante n.3 [approvata con DCC n.10 del 23/05/2005]: concernente l'introduzione di modifiche necessarie ad aggiornare l'impianto normativo di Piano alle definizioni introdotte con

I'entrata in vigore del Testo Unico in materia di edilizia (DPR n.380/2001); contestualmente si provvedeva ad alcune modifiche dell'articolato normativo relativamente all'attuazione delle previsioni viarie del PRGC e alla specificazione della prevalenza delle indicazioni di carattere idrogeologico sulle altre indicazioni di Piano;

- ➔ Variante n.4 [adottata con DCC n.12 del 23/05/2005]: concernente la precisazione della possibilità di modifica dei tracciati viari ricompresi all'interno delle aree di PRG la cui attuazione è assoggettata alla redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo.

Lo strumento urbanistico è stato inoltre oggetto di alcune modifiche introdotte ai sensi del comma 8, articolo 17 della L.R. 56/77, riferite a:

- # rettifica del confine tra gli ambiti a destinazione produttiva denominati "Di2" e Di4" (DCC n. 7 del 28/04/2005);
- # miglioramento funzionale del disegno dell'area a servizi e della rete viaria afferenti l'area a destinazione produttiva/artigianale denominata "Di4" (DCC n.13 del 23/05/2005).

La Variante Generale approvata nel 2003, nell'ambito della quale il Comune ha provveduto anche all'adeguamento al P.A.I., poneva a suo fondamento i seguenti obiettivi:

- 1) *La identificazione di aree di nuovo impianto di moderate entità residenziali e industriali;*
- 2) *Il miglioramento delle infrastrutture in particolare quelle viarie;*
- 3) *Il riordino, per quanto possibile, della zona industriale integrandola con quelle di cui al precedente punto 1).*

Dal punto di vista dimensionale, la medesima Variante Generale al PRG quantificava la CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA in **2.668** abitanti.

## 1.2

## FINALITÀ DELLA VARIANTE

Come già accennato, **la presente 5<sup>a</sup> Variante Parziale al PRGC**, è diretta a ridefinire la classificazione urbanistica di due ambiti che, pur risultando allo stato attuale sedimi di proprietà privata, rivestono di fatto funzioni di uso pubblico (parcheggio, verde e viabilità); l'acquisizione di tali aree tra le proprie disponibilità è ritenuta dall'Amministrazione operazione necessaria per l'attuazione di alcuni indispensabili interventi di razionalizzazione degli spazi di parcheggio e della viabilità interna all'abitato.

La riclassificazione di tali sedimi in aree a viabilità e servizi pubblici assegnerà la corretta destinazione urbanistica, consentendo al Comune il perseguitamento dei seguenti obiettivi:

- completare l'urbanizzazione dell'area limitrofa agli interni di **Via Regina Elena**, individuando, oltre ad alcuni stalli di parcheggio, un percorso pedonale e un'area da destinarsi a verde attrezzato, il tutto completato dalla predisposizione di adeguata illuminazione pubblica; l'intervento è indispensabile anche a fornire accesso da viabilità pubblica ai lotti a destinazione residenziale individuati dal PRGC nel quadrante nord-orientale del capoluogo.
- razionalizzare il disegno planimetrico dell'area antistante il **Condominio Anaconda**, attribuendo destinazione urbanistica coerente con l'attuale utilizzo a parcheggio e area verde, e individuando al contempo un maggior numero di posti auto, anche in considerazione del fabbisogno connesso agli esercizi commerciali esistenti.



**La vista aerea riporta il territorio del Comune di Andezeno con la localizzazione degli ambiti oggetto di modifica.  
La numerazione degli interventi corrisponde a quella delle schede riportate nel seguito della relazione e descrittive di ciascuna modifica.**

**2.****QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO**

Il Comune di Andezeno (2.023 abitanti al 31.12.2011) è situato a circa 18 km a Est di Torino, al confine orientale della provincia, e si estende su una superficie di 748,7 ettari. Il territorio comunale, interamente classificato come “di collina” e caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua, confina a Nord con il Comune di Montaldo Torinese, a Est con i Comuni di Marentino e Aignano, e a sud e ovest con la Città di Chieri.

**2.1****VINCOLI TERRITORIALI**

Della superficie territoriale di 748,7 ha (interamente classificata come “di collina”), circa 442 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 244 hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25%, e soltanto la porzione rimanente (12 ettari) pendenze superiori al 25%.

Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I. - adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001), evidenzia l’inserimento in fascia C di 339,5 ettari di territorio comunale (pari al 45,3% del totale).

Non sono rilevate aree RME (a rischio idrogeologico molto elevato) ma, in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 60 ha del territorio comunale sono interessati da aree inondabili con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni, e 8 ha risultano caratterizzati dalla presenza di frane quiescenti areali.

Per quanto attiene la Capacità d’Uso dei Suoli, 427,2 ettari (circa il 57% dell’intera estensione comunale) sono inseriti nella II° Classe di Capacità d’uso dei suoli fertili per fini agricoli.

Il territorio comunale non ospita alcun sito individuato ai sensi della Direttiva 92/43 CEE “HABITAT”, né risulta interessato da Aree protette di istituzione Nazionale, Regionale o Provinciale; l’intera estensione del Comune è tuttavia inserita in un ambito individua-


to dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese.

Il Comune è infine attraversato dalle seguenti acque pubbliche, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. [articolo 142, lettera c]):

- Rio Bussetto;
- Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso;
- Rio di Anevagne e di Baldissero;
- Rio Santena, Rio Movano, Lago di Arignano e Rio Carmera.

Le zone di intervento della Variante (come illustrato dall'immagine che segue) sono ambedue esterne alle aree di vincolo in elenco, tranne per quanto concerne l'ambito di tutela paesaggistica e ambientale individuato dallo studio regionale (che ricomprende l'intero territorio comunale); con riferimento a questo particolare si sottolinea come la Variante operi su ambiti completamente interstiziali ai tessuti insediativi esistenti, che non sono in alcun modo identificabili come componenti di rilievo del quadro ambientale e paesaggistico.

Le modifiche introdotte non comportano "l'eliminazione di formazioni arboree o arbustive (anche se non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati)" e sono semplicemente riconducibili a necessità di "controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale" da perseguirsi razionalizzando "la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti", così come specificato dal testo dell'articolo 35 delle N.d.A. del PTC2.



Ortofoto del territorio comunale di Andezeno (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione dei terreni di rilievo sotto il profilo agricolo-culturale (classell<sup>o</sup>), dei corsi d'acqua paesaggisticamente vincolati e dell'area di particolare pregio ambientale individuata dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese.

**2.2****SISTEMA INSEDIATIVO**

Il sistema insediativo del Comune di Andezeno è costituito dal Capoluogo (localizzato in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale) e dalle frazioni Faiteria, Ramea, Sant'Anna, e Regione Fruttera.

Compreso nel Sub-ambito provinciale “Area di Chieri”, il Comune non è inserito negli elenchi attraverso i quali il PTC2 definisce la struttura gerarchica di base del sistema insediativo provinciale. Il Comune non è inoltre compreso tra quelli individuati come centri con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale e un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4%).

L’Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia di Torino non assegna al Centro Storico un ruolo specifico nell’ambito della scala gerarchica di cui all’articolo 20 del PTC2, ma individua comunque sul territorio comunale alcuni beni vincolati dalla Soprintendenza (3) o di rilevanza storico culturale (1), che risultano segnalati sulla cartografia provinciale (tavola 3.2 del PTC2) come “Poli della religiosità” (la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire, risalente al secolo XVII, e la Cappella del Cimitero dedicata a S.Giorgio, datata al secolo XII) o come “Beni architettonici di interesse storico-culturale”: l’Asilo infantile (ospitato in un edificio risalente al secolo XV) e la Cascina del Tario (localizzata in prossimità del confine sud-occidentale).

**2.3****RETI INFRASTRUTTURALI STRADALI**

Il territorio comunale è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale:

- SP119 di Moriondo (per un tratto pari a 3,17 km);
- SP122 di Chieri (per un tratto pari a 2,71 km);
- SP98 di Marentino (per un tratto pari a 0,69 km).

Il Comune è interessato inoltre dal tracciato del Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese e dal progetto di viabilità 186 (“variante di Andezeno” – collegamento alla tangenziale est) di cui alla tavola 4.3 del PTC2; non sono presenti linee ferroviarie e non sono segnalate piste ciclabili.

**3.****TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS**

La LR 3/2013 (come ulteriormente integrata con L.R. 17/2013), di modifica della LR 56/1977 ha introdotto il principio dell'integrazione/coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica, recependo gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia emanati con DGR n.12-8931 del 9/06/2008.

Ai sensi dell'attuale interpretazione della normativa vigente da parte della Regione Piemonte, così come confermata dalle ulteriori linee guida pubblicate nei B.U.R. n. 51 del 18/12/2008 e n. 51 del 24/12/2009, si è reso quindi necessario procedere alla verifica di assoggettabilità della suddetta Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

A questo scopo l'Amministrazione ha provveduto alla redazione di apposito Documento Tecnico di screening, esplicativo dei contenuti della Variante e delle relative potenziali ricadute sulle componenti ambientali. (redatto in conformità a quanto specificato dall'allegato I del D.Lgs 152/2006).

L'amministrazione Comunale ha quindi affidato al competente Organo Tecnico Comunale l'incarico di verificare l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente 5<sup>a</sup> Variante Parziale.

**Con verbale del 25/09/2013, di cui si allega di seguito il testo integrale (corredato dei contributi pervenuti da parte di ASL TO5, ARPA Piemonte e SMAT), il predetto Organo Tecnico Comunale ha espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

## PARERE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE



### COMUNE DI ANDEZENO PROVINCIA DI TORINO (C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

prot. n. 0004470 / 0 del 25/09/2013  
Titolo VI Pianificazione e gestione del territorio  
Cat.  
Fasc.

### ORGANO TECNICO COMUNALE (ART. 7, DELLA LEGGE REGIONALE 14.12.1998, N.40 E S.M.L.)

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE N.1 DEL 25.09.2013

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N.5 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI ANDEZENO (TO) PER  
Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'Anno Duemilatredici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 14,30 nella sede comunale, si riunisce l'Organo Tecnico Comunale nominato con Delibera della G.C. n.66 del 05.08.2009 modificata con D.G.C. n.70 del 21.09.2009 e ulteriormente modificate con D.G.C. n.27 del 23.09.2013.

Sono presenti :

- 1) PRESIDENTE Geom. Marina Pelà – Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) COMPONENTE - Arch. Davide Sanmartino — ( Presidente della Commissione Edilizia);

E' Assente per motivi di salute il Geom. Gron Sergio – COMPONENTE – (Vicepresidente della Commissione Edilizia), come da comunicazione pervenuta in data 24.09.2013 prot.4434.

Assiste alla seduta il Dott. Bernardo Arnaldo in qualità di Segretario Comunale per redigere il presente verbale.

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:



## COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.L. 01950080018)

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.5 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI ANDEZENO (TO) PER**  
**Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**  
**Apposizione vincolo a strada per lavori di sistemazione di Via Regina Elena e apposizione**  
**vincolo a servizi per sistemazione dell'area antistante il Condominio Anaconda limitrofa a**  
**Piazza Italia.**

### L'ORGANO TECNICO COMUNALE

#### Premesso che:

- con delibera di G.C. n.20/2013 sono stati dati gli indirizzi operativi in merito alla 5° variante parziale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la suddetta variante prevede, in entrambi i casi, di andare ad apporre un vincolo a strada e servizi per:
  - 1) La sistemazione e l'acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di strada e parcheggio, oggi privati ma in parte già di utilizzo pubblico in quanto traversa di Via Regina Elena che asserve dal civico 14 al 14d, dal 16 al 16O e dal 18a al 18b;
  - 2) La risistemazione dell'area localizzata in Piazza Italia – attualmente di proprietà privata in capo al Condominio Anaconda – andando a rielaborarla planimetricamente ai fini di implementare il numero di parcheggi, in modo da renderli funzionali alla presenza di esercizi commerciali e del polo di servizi rappresentato dal complesso scuole/comune, e di ridistribuire e aumentare le aree destinate a verde.
- In data 23.07.2013 con nota prot.3438 è stato trasmesso agli Enti competenti in materia ambientale il documento di screening per la fase di verifica preventiva dell'assoggettabilità al procedimento di VAS a sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006, al fine che gli stessi potessero esprimere il parere di NON ASSOGGETTABILITÀ o di ASSOGGETTABILITÀ a V.A.S.;

**Considerato che** sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti Enti competenti in materia ambientale e più precisamente:

#### 1) A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE

Con riferimento alla variante parziale in oggetto che prevede interventi di:

- 1) Via Regina Elena - sistemazione e acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di strada e parcheggio;
- 2) Piazza Italia – Condominio Anaconda – risistemazione dell'area con implementazione del numero dei parcheggi :

Questo servizio, presa visione della documentazione trasmessa non rileva particolari problematiche igienico-sanitarie di carattere generale. Si ritiene comunque che l'intervento di cui al punto 2), considerata la vicinanza ad un edificio scolastico, debba essere prestata particolare attenzione alla progettazione dell'area prevedendo la dotazione di una ottimale illuminazione pubblica al fine di garantire una adeguata sicurezza stradale.

#### 2) A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

La valutazione del contenuto del documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, allegato alla Variante Parziale n.5 al vigente P.R.G.C. e la sua verifica sulla base dei criteri



## COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 P.I. 01950080018)

presenti nell'allegato I del D.Lgs 4/08, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla NON ASSOGGETTABILITÀ a VAS della Variante Parziale n.5 al P.R.G.C. del Comune di Andezeno, stante la limitata significatività degli effetti ambientali connessi.

### **3) SMAT – Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.**

Con riferimento alla Vostra del 23.07.2013 prot.3438, per quanto di competenza si esprime parere **non ostativo**.

Occorrerà verificare in fase definitiva ed esecutiva gli eventuali impatti delle opere in progetto sulla disponibilità di risorse idropotabili.

Si osserva inoltre che la capacità di smaltimento delle acque da parte della rete di fognatura mista esistente è molto limitata, pertanto occorrerà progettare le opere definendo un recapito di tutte le acque meteoriche diverso dalla fognatura esistente.

Infine occorrerà limitare al minimo la produzione di acqua di piattaforma da assoggettare ai trattamenti di prima pioggia.

**Tenuto conto** che non sono pervenuti altri pareri da parte degli Enti a cui è stato inviato il documento di screening;

**Visti ed esaminati** i documenti allegati al Documento di Screening costituiti da:


- Documento Tecnico di Verifica Preventiva di assoggettabilità a VAS;
- Stralcio in formato A3 del P.R.G.C. - Tav.C scala 1:500 - Tav.B scala 1:2000
- Studio di fattibilità delle opere pubbliche corredate da relazione, elaborati grafici e fotografie dello stato dei luoghi;

L'Organo Tecnico a unanimità

### **DELIBERA**

- 1) A seguito della Valutazione del Documento Tecnico di Verifica Preventiva di NON ASSOGGETTARE alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante n.5 al P.R.G.C. vigente per apposizione vincolo a strada per lavori di sistemazione di Via Regina Elena e apposizione vincolo a servizi per sistemazione dell'area antistante il Condominio Anaconda limitrofa a Piazza Italia, sia per le motivazioni espresse dagli Enti preposti, sia perché l'Organo Tecnico ritiene che il tipo di variante da attuarsi non abbia particolare ricaduta ambientale in quanto la destinazione a strada e servizi è di fatto già esistente.
- 2) Di allegare alla presente deliberazione i pareri pervenuti da parte dell'A.S.L. dall'A.R.P.A. e dalla S.M.A.T. pervenuti rispettivamente in data 16.09.2013 prot.4290, in data 02.08.2013 prot.3631 e in data 23.08.2013 prot.3860.

Il Presidente dell'Organo Tecnico  
*Geom. Marina Pecci*



I Componenti dell'organo tecnico  
*Arch Davide Scammartino*

Il Segretario Verbalizzante  
*Dott. Arnaldo Bernardo*

**A.S.L. TO5**

Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Cermagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
S.C. IGNESE E SANITA' PUBBLICA  
Sede Distrettuale di Nichelino  
via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO  
tel. 011.6606973 fax 011.0588876  
e-mail: sisp.nichelino@aslto5.piemonte.it  
sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011.94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n° 33576

Nichelino, 12.8.13

AI

Sig. Sindaco del  
Comune di  
10020 Andezeno (TO)

Oggetto: **Variante Parz. n. 5 al vigente P.R.G.C.** -  
(Vs rif prot. 0003438 del 23/07/2013)

Con riferimento alla Variante Parziale in oggetto che prevede interventi di:

- 1) Via Regina Elena – sistemazione e acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di strada e parcheggio
- 2) Piazza Italia- Condominio Anaconda – risistemazione dell'area con implementazione del numero di parcheggi.

Questo Servizio, presa visione della documentazione trasmessa non rileva particolari problematiche igienico-sanitarie di carattere generale. Si ritiene comunque che per l'intervento di cui al punto 2), considerata la vicinanza ad un edificio scolastico, debba essere prestata particolare attenzione alla progettazione dell'area prevedendo la dotazione di una ottimale illuminazione pubblica al fine di garantire una adeguata sicurezza stradale.

Distinti saluti.

*Il Tecnico della Prevenzione  
S. C. Igiene e Sanità Pubblica  
Dott. Luciano TAGLIAFERRO*



*Il Responsabile  
S. S. Igiene dell'Abitato  
Dott.ssa Giulia TROVATO*

IT Var Parz n.5 PRGC Comune di Andezeno






Prot. n. 72041

Fascicolo Workflow B.B2.04-00004-2013  
Pratica n° AP-01/06-2013-1349

TRASMESSA MEDIANTE P.E.C.

Torino, 02/08/2013



Al Comune di  
Andezeno  
Piazza Italia, 3

10020 ANDEZENO

andezeno@cert.ruparpiemonte.it

Riferimento vs. prot. 0003438 del 23/07/2013, prot. ARPA n. 68522 del 23/07/2013

**OGGETTO:** Variante parziale n°5 al P.R.G.C. del Comune di Andezeno – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. D.G.R. 9 giugno 2008- n.12-8931. Invio parere.

La valutazione del contenuto del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, allegata alla Variante Parziale n°5 al vigente PRGC e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** alla VAS della Variante Parziale n° 5 al P.R.G.C. del Comune di Andezeno, stante la limitata significatività degli effetti ambientali connessi.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.



GC/gc

Il Responsabile dell'Attività di Produzione  
Dott. Carlo Bussi

**Arpa Piemonte**  
Codice Fiscale - Partita IVA 07176360017  
**Dipartimento Provinciale di Torino**  
Struttura Semplice Attività di produzione  
Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO – tel. 011/19680351 – fax 011/19681441  
PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



**Posta Certificata**  
mads

Prot. 55587

del 22.08.2013

Spett.le  
COMUNE DI ANDEZENO  
c.a. Geom. Marina PELÀ  
Piazza Italia, 3  
10020 ANDEZENO TO

Pec: comune.andezeno.to@legalmail.it

Oggetto: Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Andezeno (TO). Fase di verifica preventiva dell'assoggettabilità al procedimento di VAS.

Con riferimento alla Vs. del 23/07/2013, prot. 0003438, per quanto di competenza si esprime parere non ostativo.


Occorrerà verificare in fase definitiva ed esecutiva gli eventuali impatti delle opere in progetto sulla disponibilità di risorse idropotabili.

Si osserva inoltre che la capacità di smaltimento delle acque da parte della rete di fognatura mista esistente è molto limitata, pertanto occorrerà progettare le opere definendo un recapito di tutte le acque meteoriche diverse dalla fognatura mista esistente.

Infine occorrerà limitare al minimo la produzione di acqua di piattaforma da assoggettare ai trattamenti di prima pioggia.

Si resta a disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Marco ACRI



Sede legale: Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino - Telefono + 39 011 4645.111 - Telefax + 39 011 4365.575  
Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,45 - C.I.E. - R.I.V.A. e Registro delle imprese di Torino 07937540016  
Email: [Info@smatorino.it](mailto:Info@smatorino.it) Sito Internet: [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it)



# 4.

## CONTENUTI DELLA VARIANTE

### 4.1

#### GENERALITÀ

Nello specifico, i contenuti della Variante sono sintetizzabili come segue:

**modifica 1 ► Aree a parcheggio e viabilità interne a Via Regina Elena**

**modifica 2 ► Area a servizi e viabilità in prossimità di Corso Vittorio Emanuele**

Nella pagina successiva viene riportata la localizzazione degli ambiti oggetto di Variante sulla cartografia del PRGC vigente.


### 4.2

#### SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE

Le schede di seguito allegate evidenziano presupposti e contenuti delle singole modifiche introdotte con la presente Variante, specificando il quadro localizzativo degli interventi e le modifiche operate sugli impianti cartografici e normativi della strumentazione urbanistica.

Le ultime tre sezioni di ogni scheda sono deputate a fornire gli elementi di verifica della conformità delle previsioni della Variante rispetto agli indirizzi e alle direttive delle strumentazioni urbanistiche sovraordinate di livello regionale (PTR e PPR) e provinciale (PTC2).

ESTRATTO DELLA TAVOLA B DEL PRG VIGENTE (SCALA 1:5.000) CON LA LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE.





**MODIFICA****1****Aree a parcheggio e viabilità interne a Via Regina Elena****I ► PRESUPPOSTI**

L'ambito di intervento, localizzato all'estremo margine settentrionale del tessuto insediativo del capoluogo, interessa un tratto viario, al momento privato, di accesso e disimpegno alle numerose unità abitative (circa 40) sorte anche in tempi recenti lungo una traversa interna di Via Regina Elena.

L'Amministrazione Comunale intende dar corso all'acquisizione di tali sedimi, facendosi carico della loro futura gestione e manutenzione (in termini di infrastrutturazione, illuminazione, sottoservizi), al fine di rendere pubblico questo tratto viario di penetrazione. Verrebbe al contempo garantito l'accesso veicolare e pedonale alle aree residenziali di completamento individuate dal PRG nel quadrante nord-est del Capoluogo.



Ortofoto satellitare dell'ambito di intervento [fonte: Bing]

Occorre pertanto che, attraverso la presente Variante al PRG, venga attribuita la corretta destinazione urbanistica ai sedimi descritti, al fine di con-

formarne la classificazione all'effettivo futuro utilizzo.



Fotogrammi 1 e 2 [fonte: Google]



Fotogrammi 3 e 4




Fotogrammi 5 e 6 [fonte: Google]



Fotogrammi 7 e 8

L'Amministrazione Comunale ha pertanto predisposto uno studio di fattibilità (di cui si allegano di seguito alcuni estratti) di parziale rifunzionalizzazione dell'area, volto a dare un disegno definitivo agli stalli di parcheggio e a prevedere contestualmente una piccola area da destinarsi a verde attrezzato, posizionata lungo il tratto pedonale della traversa interna di Via Regina Elena.



## II ► CONTENUTI

Si individua come viabilità pubblica (parte carrozzabile e parte pedonale) il sedime viario interno a Via Regina Elena, nonché il tratto di collegamento fino all'area residenziale C1.

Si riclassificano inoltre come aree a servizi pubblici (con le sigle p/g3 e p/g3.1) i due parcheggi, con relativi spazi verdi di arredo, ubicati lungo il sedime viario trasversale a Via Regina Elena.

Si provvede contestualmente ad effettuare alcuni aggiornamenti cartografici di edifici non riportati nel vigente strumento urbanistico.

Infine, in accoglimento di quanto richiesto dalla SMAT in sede di contributo alla “Fase di Screening” della Variante, si provvede ad integrare il testo degli articoli 20 (“Caratteristiche tecniche delle strade”) e 23 (“Standards e spazi per servizi sociali ed attrezzature”) delle Norme di Attuazione di PRGC introducendo una specifica prescrizione concernente l’obbligo alla previsione di opportune misure di gestione e controllo delle acque di piattaforma e di prima pioggia.


**III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE**

Si riportano in questa sezione gli estratti degli elaborati modificati.


I medesimi elaborati sono allegati per intero alla Variante e ne costituiscono parte integrante.

estratto Tavola C / “Progetto – Sviluppo del Piano / scala 1:2000

PRGC vigente





PRGC modificato dalla Variante



---

**estratto Tavola B / "Sintesi intero territorio / scala 1:5000**

---

**PRGC vigente****PRGC modificato dalla Variante**


---

**Norme di Attuazione - artt. 20 e 23**

---

- 1] Si integra l'art. 20 delle N.d.A. di PRGC con la seguente prescrizione:  
*"La fase di progettazione di nuovi tratti stradali e/o di interventi di ampliamento su sedimi stradali esistenti, deve specificare soluzioni e relative caratteristiche tecniche da adottarsi per garantire una corretta gestione delle acque di piattaforma, con particolare riferimento alla capacità di smaltimento della rete fognaria esistente e alle eventuali necessità di trattamento delle acque di prima pioggia";*
  - 2] Si integra l'art. 23 delle N.d.A. di PRGC con la seguente prescrizione:  
*"La fase di progettazione delle aree, con particolare attenzione agli spazi di parcheggio e a interventi che comportino l'impermeabilizzazione delle superfici, deve specificare soluzioni e relative caratteristiche tecniche da adottarsi per garantire una corretta gestione delle acque di piattaforma, con specifico riferimento alla capacità di smaltimento della rete fognaria esistente e alle eventuali necessità di trattamento delle acque di prima pioggia."*
- 

**IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL  
PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)**

cfr. [appendice normativa](#) / sezione B

Pur avendo, per dimensioni del lotto di intervento e portata delle ricadute territoriali, una rilevanza esclusivamente di scala comunale, i contenuti della modifica introdotta dalla Variante possono essere a buon titolo ricondot-

ti ad alcuni degli orientamenti progettuali e delle direttive di intervento fissati dalla strumentazione urbanistica di livello regionale. In particolare si fa riferimento ai contenuti dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTR ("Le aree urbane esterne ai centri storici") che evidenziano come su tali ambiti sia obiettivo prioritario "*la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane*", anche "*mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico*".

Gli indirizzi esplicitati dall'articolo (con particolare riferimento al comma 3, punto b), sottolineano che "*Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio*". Le direttive (comma 6, punto b) specificano infine che su tali ambiti "*gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature*".

In considerazione della localizzazione dell'ambito di intervento nei pressi del margine settentrionale del tessuto insediativo del Capoluogo, è inoltre opportuno evidenziare i richiami del PTR alla necessità di "*promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana*".

### **V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)**

cfr. **appendice normativa / sezione C**

Pur avendo, per dimensioni del lotto di intervento e portata delle ricadute territoriali, una rilevanza esclusivamente di scala comunale, i contenuti della modifica introdotta dalla Variante possono essere ricondotti alle direttive e agli orientamenti progettuali fissati dalla strumentazione urbanistica regionale in merito alle esigenze di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei tessuti urbanizzati, misure indispensabili di sostegno alle politiche di contenimento dell'uso di suolo libero che costituiscono uno dei cardini strategici fissati dal PPR.

Sotto il profilo cartografico, l'ambito di intervento è classificato alla tavola P4.5 del PPR come facente parte delle aree "*urbane consolidate dei centri minori - m.i.2*" (articolo 35 delle N.d.A. del PPR "*Aree urbane consolidate*"); la disciplina di tali aree è orientata alla "*qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali*", e al contestuale "*potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle*

funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi [...].

## VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)

cfr. [appendice normativa](#) / sezione D

L'apparato cartografico del PTC2 non riporta indicazioni specifiche per l'ambito territoriale in oggetto, riconoscendone semplicemente l'appartenenza ai tessuti urbanizzati che costituiscono il Capoluogo; la tavola 3.1 ("Sistema del verde e delle aree libere") evidenzia come l'intero territorio comunale sia compreso nell'area di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuata dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese, classificazione non rilevante in relazione ai contenuti della modifica in esame.

La modifica introdotta non contrasta in alcun modo con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 del PTC2, afferenti nel caso del Comune di Andezeno il tracciato stradale riportato in tavola 4.4.2 (tangenziale Est).

Pur avendo, per dimensioni del lotto di intervento e portata delle ricadute territoriali, una rilevanza esclusivamente a scala comunale, i contenuti della modifica introdotta dalla Variante possono comunque essere ricondotti ad alcuni degli orientamenti progettuali e delle direttive di intervento fissati dalla strumentazione urbanistica di livello provinciale; in particolare si fa riferimento all'articolo 15 delle N.d.A. del PTC2 ("Consumo di suolo non urbanizzato / contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato"), il cui testo specifica che gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti "prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi", indicando tali operazioni come funzionali a perseguire l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dei fenomeni di sprawling.



## MODIFICA

# 2

## Area a servizi e viabilità in prossimità di Corso Vittorio Emanuele

### I ► PRESUPPOSTI

L'ambito oggetto di intervento è localizzato nel margine meridionale del tessuto insediativo del capoluogo, attestato lungo il tracciato viario di C.so Vittorio Emanuele e corrisponde all'area circostante al Condominio Anaconda, in prossimità di Piazza Italia.



Ortofoto satellitare dell'ambito di intervento [fonte: Bing]



Fotogramma 1 [fonte: Google]



Fotogramma 2



Fotogramma 3 [fonte: Google]

Allo stato attuale, pur essendo privata, l'area oggetto di Variante svolge di fatto funzione pubblica di parcheggio, verde di arredo e viabilità.

L'Amministrazione Comunale intende pervenire all'acquisizione di tali spazi (di cui peraltro era prevista la dismissione a favore del Comune, come attestato da un atto di vincolo sottoscritto nel 1976 dalla proprietà del costruendo Condominio Anaconda), per procedere ad una riorganizzazione delle aree di sosta e viabilità più funzionale alla presenza di esercizi commerciali nella zona, nonché del limitrofo plesso scuole/comune.

E' stato pertanto predisposto uno studio di fattibilità (di cui si allegano di seguito alcuni estratti) di parziale rifunzionalizzazione dell'area, volto a reperire un numero maggiore di stalli di parcheggio e a razionalizzare la viabilità pedonale, mantenendo comunque la cornice di verde di arredo che caratterizza l'area allo stato attuale. Si rende pertanto necessario adeguare il PRGC vigente alla destinazione pubblica prevista per l'area in oggetto.



Estratti dello studio di fattibilità predisposto dall'Amministrazione Comunale

## II ► CONTENUTI

Si riclassifica come area per servizi pubblici (con la destinazione a parcheggio e relativo verde di arredo e l'attribuzione della sigla p/g15) la porzione di area residenziale B2 circostante il Condominio Anaconda. Viene inoltre individuata come viabilità pubblica la residua porzione circostante, limitrofa a Piazza Italia e a Corso Vittorio Emanuele.


In accoglimento di quanto richiesto dalla SMAT in sede di contributo alla "fase di screening" della Variante, si provvede inoltre ad integrare il testo degli articoli 20 ("Caratteristiche tecniche delle strade") e 23 ("Standards e spazi per servizi sociali ed attrezzature") di PRGC con una specifica prescrizione concernente l'obbligo alla previsione delle opportune misure di gestione e controllo delle acque di piattaforma e di prima pioggia (cfr. allegati 2 e 3 al presente documento).

### III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE


(Si riportano in questa sezione gli estratti degli elaborati modificati. I medesimi elaborati sono allegati per intero alla Variante e ne costituiscono parte integrante).

estratto Tavola B / "Sintesi intero territorio / scala 1:5000

PRGC vigente




PRGC modificato dalla Variante




estratto Tavola C / "Progetto – Sviluppo del Piano / scala 1:2000

PRGC vigente



PRGC modificato dalla Variante



### Norme di Attuazione artt. 20 e 23

- 1] Si integra l'art. 20 delle N.d.A. di PRGC con la seguente prescrizione:  
"La fase di progettazione di nuovi tratti stradali e/o di interventi di ampliamento su sedimi stradali esistenti, deve specificare soluzioni e relative caratteristiche tecniche da adottarsi per garantire una corretta gestione delle acque di piattaforma, con particolare riferimento alla ca-

- pacità di smaltimento della rete fognaria esistente e alle eventuali necessità di trattamento delle acque di prima pioggia.”;
- 2] Si integra l’art. 23 delle N.d.A. di PRGC con la seguente prescrizione:  
“La fase di progettazione delle aree, con particolare attenzione agli spazi di parcheggio e a interventi che comportino l’impermeabilizzazione delle superfici, deve specificare soluzioni e relative caratteristiche tecniche da adottarsi per garantire una corretta gestione delle acque di piattaforma, con specifico riferimento alla capacità di smaltimento della rete fognaria esistente e alle eventuali necessità di trattamento delle acque di prima pioggia.”

#### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

cfr. [appendice normativa](#) / sezione B

Pur avendo, per dimensioni del lotto di intervento e portata delle ricadute territoriali, una rilevanza esclusivamente di scala comunale, i contenuti della modifica introdotta dalla Variante possono essere a buon titolo ricondotti ad alcuni degli orientamenti progettuali e delle direttive di intervento fissati dalla strumentazione urbanistica di livello regionale.

In particolare si fa riferimento ai contenuti dell’articolo 20 delle N.d.A. del PTR (“Le aree urbane esterne ai centri storici”) che evidenziano come su tali ambiti sia obiettivo prioritario “la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane”, anche “mediante interventi volti alla valorizzazione dell’ambiente fisico”.

Gli indirizzi esplicitati dall’articolo (con particolare riferimento al comma 3, punto b), sottolineano che “le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio”. Le direttive (comma 6, punto b) specificano infine che su tali ambiti “gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature”.

In considerazione della localizzazione dell’ambito di intervento nei pressi del margine meridionale del tessuto insediativo del Capoluogo, è inoltre opportuno evidenziare i richiami del PTR alla necessità di “promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana”.

## V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

cfr. [appendice normativa](#) / sezione C

Pur avendo, per dimensioni del lotto di intervento e portata delle ricadute territoriali, una rilevanza esclusivamente di scala comunale, i contenuti della modifica introdotta dalla Variante possono essere ricondotti alle direttive e agli orientamenti progettuali fissati dalla strumentazione urbanistica regionale in merito alle esigenze di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei tessuti urbanizzati, misure indispensabili di sostegno alle politiche di contenimento dell'uso di suolo libero che costituiscono uno dei cardini strategici fissati dal PPR.

Sotto il profilo cartografico, l'ambito di intervento è classificato alla tavola P4.5 del PPR come facente parte delle aree “urbane consolidate dei centri minori - m.i.2” (articolo 35 delle N.d.A. del PPR “Aree urbane consolidate”); la disciplina di tali aree è orientata alla “qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali”, e al contestuale “potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi [...]”.

## VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)

cfr. [appendice normativa](#) / sezione D

L'apparato cartografico del PTC2 non riporta indicazioni specifiche per l'ambito territoriale in oggetto, riconoscendone semplicemente l'appartenenza ai tessuti urbanizzati che costituiscono il Capoluogo; la tavola 3.1 (“Sistema del verde e delle aree libere”) evidenzia come l'intero territorio comunale sia compreso nell'area di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuata dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese, classificazione non rilevante in relazione ai contenuti della modifica in esame.

La modifica introdotta non contrasta in alcun modo con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 del PTC2, afferenti nel caso del Comune di Andezeno il tracciato stradale riportato in tavola 4.4.2 (tangenziale Est).

Pur avendo, per dimensioni del lotto di intervento e portata delle ricadute territoriali, una rilevanza esclusivamente di scala comunale, i contenuti della modifica introdotta dalla Variante possono comunque essere ricondotti ad alcuni degli orientamenti progettuali e delle direttive di intervento fissati dalla strumentazione urbanistica di livello provinciale; in particolare si fa ri-

ferimento all'articolo 15 delle N.d.A. del PTC2 ("Consumo di suolo non urbanizzato / contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato"), il cui testo specifica che gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti "prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi", indicando tali operazioni come funzionali a perseguire l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dei fenomeni di sprawling.

---

## 5.

## VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE

I contenuti della presente Variante, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.

La tabella seguente, con riferimento al **comma 5** e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura “parziale” della 5° Variante:

**Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:**

a)	<b><i>“Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione.”</i></b>
	I contenuti della presente Variante non incidono sull'impianto strutturale del PRG vigente, ma si armonizzano con gli obiettivi che lo strumento urbanistico generale intendeva perseguire, tra i quali risulta “il miglioramento delle infrastrutture, in particolare quelle viarie” (finalità che si evincono dalla lettura della Relazione Illustrativa di Piano). Le modifiche apportate non sono inoltre in alcun modo riconducibili alle variazioni introdotte con l'approvazione del PRG stesso. [cfr. allegato 1 al presente documento, che riporta l'allegato A alla DGR di approvazione dello strumento urbanistico generale]
b)	<b><i>“Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale.”</i></b>
	Le modifiche effettuate nell'ambito della presente Variante Parziale non sono riferibili ad infrastrutture di rilevanza sovracomunale. Come illustrato nelle relative schede, si tratta infatti di interventi su previsioni di portata esclusivamente comunale.
c)	<b><i>“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.”</i></b>
d)	<b><i>“Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla presente legge.”</i></b>
	La Variante, pur riguardando l'individuazione di alcune aree per servizi pubblici, non modifica la quantità globale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Varianti Parziali. Le tabelle delle verifiche dimensionali indicate di seguito al presente schema riportano infatti le quantità attribuite per

	ogni modifica, dimostrando come la globale variazione (+920 mq) non superi lo 0,5 mq/ab. Si precisa come le precedenti varianti parziali non abbiano comportato la modifica delle superfici a servizi: non è pertanto necessario verificare l'effetto cumulativo riferito al complesso delle Varianti Parziali precedentemente approvate. [cfr. capitolo 6 – “verifiche dimensionali”]
e)	<b><i>“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i 10.000 abitanti [...]”</i></b>
	Con la presente Variante non si determina alcuna variazione della capacità insediativa residenziale del PRGC. Come già evidenziato nelle schede descrittive delle singole modifiche si sottolinea che gli ambiti di intervento sono parte di aree residenziali satute, e pertanto ormai prive di capacità edificatoria residua. [cfr. capitolo 6 – “verifiche dimensionali”]
f)	<b><i>“Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti.”</i></b>
	La presente Variante non riguarda modifiche ad aree per attività produttive.
g)	<b><i>“Non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente.”</i></b>
	La Variante contempla modifiche inserite in contesti densamente costruiti, che non comportano alcuna ricaduta sotto il profilo geologico e sono coerenti con il quadro del dissesto e con la zonizzazione di sintesi. Non viene modificata in alcun modo la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico, come attestato nella relazione di verifica di compatibilità geologica allegata alla presente Variante.
h)	<b><i>“Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”</i></b>
	La Variante non si riferisce a beni culturali e paesaggistici o ad ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei medesimi.

Il **comma 6** del medesimo art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone inoltre che ***[...] le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali [...]. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti.***

Le aree oggetto di modifica, pur non prefigurando nuove previ-

sioni insediative, sono localizzate in ambiti insediativi posti al margine dell'edificato compatto del Capoluogo, già completamente urbanizzati; gli interventi previsti contribuiscono semplicemente alla razionalizzazione di queste aree, promuovendone una maggiore definizione e un più funzionale inserimento urbanistico, senza influire in alcun modo sulle quote insediative.

Si richiama in ogni caso il recente **Comunicato della Regione Piemonte, pubblicato sul B.U. 44 del 31/10/2013**, riguardante la definizione di criteri per la perimetrazione dei centri abitati, nell'ambito del quale viene precisato che: “*Con particolare riferimento alla procedura di approvazione delle varianti parziali, di cui all'art. 17 della L.R. 56/77 e alla verifica del rispetto delle condizioni localizzative delle relative previsioni in rapporto al centro abitato, occorre precisare che nelle more dell'individuazione del perimetro del centro abitato attraverso un nuovo Piano o la prima variante strutturale o generale o con specifica deliberazione avviata dal Comune, non è esplicitamente vietata l'adozione e la relativa approvazione di una variante parziale*”.

Con riferimento infine alle destinazioni d'uso esistenti, pur sottolineando che la Variante non riguarda nuove previsioni insediative, si evidenzia come il presente strumento urbanistico non modifichi in alcun modo le destinazioni d'uso in atto.

## 6.

## VERIFICHE DIMENSIONALI

## AREE PER SERVIZI PUBBLICI

MODIFICA	DESTINAZIONE URBANISTICA		Aree stralciate	Nuove previsioni
	PRGC vigente	Variante		
1	B3	p/g3 – p/g3.1		+ 250
2	B2	p/g15		+ 815
	SM/d4	SM/d4	- 145	
Saldo Complessivo.				+ 920

CAPACITÀ INSEDIATIVA PREVISTA DAL VIGENTE PRGC	<b>2.668</b> abitanti
SUPERFICIE PER SERVIZI IN INCREMENTO O DIMINUZIONE CONSENTITA CON VARIANTE PARZIALE ( $\pm 0,5$ MQ/AB.) (cfr. art. 17, c. 4° e 7° L.R. 56/77)	2.688 ab x 0,5 mq/ab. = $\pm$ mq 1.334
SALDO SUPERFICIE PER SERVIZI PUBBLICI STRALCIATA CON PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI	-
SUPERFICIE PER SERVIZI PUBBLICI REPERITA CON LA PRESENTE VARIANTE PARZIALE ( <b>VP5</b> )	<b>+920</b> mq
SALDO FINALE DI SUPERFICIE PER SERVIZI PUBBLICI	+920 mq
<b>VERIFICA</b>	- 1.334 mq < + 920 mq < + 1.334 mq



# ALLEGATO

## REGIONE PIEMONTE

*Direzione Pianificazione  
e Cessione Urbanistica*

*direzione19@regione.piemonte.it*

*Allegato alla dell'Amministrazione  
n. 8366 (0-2-9002)*

*Data Torino, il 23.01.2003*

*Protocollo*

*Roberto D'Alessio*

**Allegato "A" alla D.G.R. n. in data relativa all'approvazione della Variante Generale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Andezeno(TO).  
Elenco delle modifiche introdotte "ex officio":**

### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 11 – Disciplina delle destinazioni d'uso di progetto ad attrezzature e funzioni di interesse generale comunale (Aree di tipo F)**

- Stralciare al 1º comma la 3º alinea “ – impianti per attività ludiche.” (normati al successivo art. 11 bis) e sostituirla con : ” – impianti per attrezzature a servizio della strada.”

#### **Art. 20 – Caratteristiche tecniche delle strade ; Art. 22 – Strade e loro fasce di rispetto**

- Inserire all'ultimo comma dopo le parole “Per quanto non previsto” la precisazione “e/o in contrasto”.

#### **Art. 22 – Strade e loro fasce di rispetto**

- Introdurre al termine dell'articolo il comma che recita:”Il tracciato che percorre il versante collinare compreso tra le aree di espansione residenziale C8 e C9 dovrà mantenere il carattere di percorso agricolo e non potrà in alcun caso costituire un collegamento veicolare.”,

#### **Art. 35 – Fasce di rispetto ambientali dei corsi d'acqua, idoneità all'utilizzazione urbanistica sotto l'aspetto geologico, aree di inedificabilità assoluta.**

- Aggiungere al termine del quarto comma la prescrizione che recita: “I contenuti della ‘carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica’ devono comunque intendersi modificati secondo quanto illustrato nei n. 5 stralci planimetrici qui di seguito riportati:

**REGIONE PIEMONTE**  
**ASSESSORATO URBANISTICA**  
*Il sottoscritto attesta che la presente copia  
composta da n. 1 fogli è conforme all'originale*

Torino, 25 GIU. 2003

*O*  
IL DIRETTORE  
Arch. Andrea MARINI



- Introdurre al termine dell'articolo le prescrizioni che recitano: "Fermo restando quanto sopra riportato, si precisa in ogni caso che:
  - la realizzazione di ogni nuova edificazione, compresi gli ampliamenti, nelle aree poste in classe 2a o 2b, siano esse previste all'interno delle aree in classe 3a, oppure poste a tergo delle aree in classe 3a o 3b, deve essere preceduta, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno studio idraulico, nel caso dette edificazioni siano previste in prossimità di corsi d'acqua; a tale proposito devono intendersi aggiornate le diciture relative agli aspetti riguardanti le citate classi;
  - la riduzione della fascia di rispetto da 25 m. a 10 m. così come indicato negli aspetti prescrittivi di carattere generale indicati nella carta di sintesi ("a collaudo avvenuto delle opere.....ridotta a 10 m....") potrà avvenire, non solo a seguito di collaudo, ma anche a seguito di emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate da eventuali previsioni urbanistiche (punto 7.6 e punto 7.10 della circolare 7/LAP);
  - la sopraelevazione del piano terreno, per i nuovi interventi, nella misura di 1 m. rispetto alla quota attuale del piano di calpestio (aspetti prescrittivi per la classe 2b), nel caso di edificazioni o ampliamenti lungo i corsi d'acqua, potrà essere attuata solo se si accerta che detta sopraelevazione non comporta aggravi alle aree circostanti, eventualmente già edificate;
  - le fasce di inedificabilità assoluta devono intendersi estese anche ai tratti intubati dei rii Santena e Russetto (profondità pari a 10 metri) nonché del colatore in località Faiteria (profondità pari a 15 metri)."

**SCHEDA DI ZONA ALLEGATE ALLE N.T.A.****Tabella - Area A2**

- Aggiungere la nota: "(5) Gli interventi edili dovranno sempre avvenire nel rispetto di tipologie, forme composite, materiali propri dei caratteri della zona".

**Tabelle - Aree B1, B2, B3**

- Sostituire nella nota (1) la dizione " e superiore ai 1.500 mq" con "dovendo comunque interessare porzioni di edificato urbanisticamente significative ed unitarie."



A handwritten signature, possibly belonging to a local official or representative.

**Tabella – Area B4**

- Sostituire alla nota 1) la frase “Ogni SUE non potrà essere di estensione inferiore ai 400 mq. di S.T. e superiore ai 1.500 mq.” con la seguente “ E’ prevista la progettazione di un unico SUE esteso a tutta l’area”.

**Tabella – Area C8**

- Aggiungere alla voce note al termine del punto (1) la specificazione “esteso anche all’adiacente spazio pubblico individuato nelle tavole di progetto.”.

**Tabella – Area CDC**

- Sostituire nella nota (1) la frase “Ogni S.U.E. non potrà essere ...omissis...Superficie Territoriale e superiore ai 2.500 mq” con “L'estensione minima dei S.U.E. dovrà interessare, di norma, singoli contesti urbani delimitati dalla viabilità esistente, potendosi al più procedere , per particolari motivate ragioni, alla definizione di S.U.E. di estensione minore previa adeguata espressione da parte del C.C.”.

**Tabella - Area F7**

- Aggiungere la prescrizione ” Nota geologica: l’ammissibilità degli interventi edili è subordinata alle limitazioni dovute alla valutazione delle pericolosità geomorfologiche e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica di cui agli allegati tecnici b1, b2, b4, nonché a quanto richiamato agli artt. 13, 19 e 35 delle N.T.A.”

**AZZONAMENTO****Tavv. B ( in scala 1:5.000), C ( in scala 1:2.000)**

- Riproporre all’interno dell’area C8 la definizione dello spazio pubblico denominato ps/fl 1, già previsto in sede di prima adozione della Variante Generale n.2 (D.C. n.15 in data 27.07.98).

Il Responsabile del Settore  
Territoriale – Area Metropolitana  
arch. Grazia Sartorio

Il Referente d’Area della  
Direzione Regionale  
ing. Enrico Rosso





# APPENDICE

**Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale.**



## indice delle sezioni

---

 A	<b>L.R. 56/77, articolo 17</b> come modificato dalla LR 3/2013	3
 B	<b>nuovo Piano Territoriale della Regione Piemonte</b> classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	7
 C	<b>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</b> classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	21
 D	<b>nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC<sup>2</sup>):</b> classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	48

**LR 56/77**sezione **A****L. R. 56/77, articolo 17** come modificato dalla LR 3/2013  
(termini legislativi di riferimento per la verifica della natura non strutturale della variante)

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falanga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 3/13), che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

**Comma 1.**

Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accettare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

**Comma 2.**

Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono esplicitamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

**Comma 3.**

Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

**Comma 4.**

Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

**Comma 5.**

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo

di 500 metri quadrati di superficie utile londa comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

#### **Comma 6.**

I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.

#### **Comma 7.**

La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

#### **Comma 8.**

Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a

verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

#### **Comma 9.**

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti di cui al comma 5 quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera dbis);
- c) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

#### **Comma 10.**

Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

#### **Comma 11.**

Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

#### **Comma 12.**

Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modifica non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

**Comma 13.**

Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

**Comma 14.**

Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

PTR

sezione B

## Piano Territoriale della Regione Piemonte


(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT). Con quelli di Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Cinzano, Isolabellla, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone, Chieri, Andezeno fa parte della AIT14, denominata "Chieri".

Di seguito, oltre allo stralcio cartografico della "tavola di progetto" del nuovo PTR riferito alla AIT in oggetto, si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A. del nuovo PTR).

PTR AIT 14

Stralcio della "tavola di progetto" del PTR.



La tavola, oltre a visualizzare con un diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (puntualizzati nello "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia:

**[altimetria]** Quasi tutto il territorio dell'Ait è classificato come "di pianura", eccezione fatta per la porzione settentrionale caratterizzata da aree "di collina";

**[sistema gerarchico urbano]** livello Medio: Chieri.

Con specifico riferimento al territorio comunale di Andezeno (sul quale insiste parzialmente il tracciato infrastrutturale in progetto della tangenziale est di Chieri), la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:

- altimetria:** tutto il territorio comunale è classificato come "di collina";
- idrografia:** la parte centro-meridionale del Comune è interessata dalle fasce del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico afferenti il corso del torrente Santena.

PTR | AIT 14

### Scheda descrittiva.

**[Componenti strutturali]** Separata dalla metropoli dalla dorsale della collina di Torino e al centro di un'area collinare che ha conservato molti caratteri rurali tradizionali, Chieri, pur facendo parte della prima cintura torinese, ha mantenuto un buon controllo su quello che è storicamente considerato il suo territorio (il Chierese), come dimostra anche la presenza di due periodici locali. L'Ait, che conta intorno ai 106.500 abitanti, si modella su questo territorio. Ha confini a geometria variabile sia dal lato torinese, sia dal lato opposto, in quanto alcuni comuni del margine nord-occidentale della provincia di Asti gravitano anche su Chieri. Le dotazioni primarie sono essenzialmente date dai suoli agrari, quelle di eccellenza sono di tipo storico-culturale (centro storico di Chieri, abbazia di Vezzolano, ecc) esaltate dal ruolo paesaggistico nel sistema collinare del basso Monferrato. In particolare il paesaggio e l'ambiente rurale hanno esercitato una forte attrazione residenziale sulla metropoli, ciò che continua a far crescere la popolazione nei comuni più prossimi a Torino, a ridurre l'indice di vecchiaia e ad elevare la percentuale di laureati e diplomati. La vicinanza geografica a Torino non si traduce tuttavia in una accessibilità proporzionale, in quanto il rilievo collinare ha impedito storicamente i contatti diretti di Chieri con le autostrade e le grandi linee ferroviarie, che corrono lungo il margine Sud dell'Ait. Ciò non ha impedito la localizzazione di industrie. Dall'originario settore tessile (inizialmente laniero) deriva l'attuale sistema produttivo tecnologicamente avanzato di tessuti tecnici per l'industria e di qualità per l'arredamento, mentre altri settori (componentistica auto, elettromeccanica, cartotecnica, vini e liquori) non fanno sistema tra loro. Le risorse agrarie sono indirizzate principalmente verso la zootecnia, la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura (prodotti tipici) e la vivaistica, con legami con il mercato metropolitano che permettono la sopravvivenza di numerose aziende di non grandi dimensioni. E' particolarmente buona e completa la dotazione scolastica media superiore.

**[Sistema insediativi]** Il sistema insediativo risulta più compatto nel territorio pianeggiante e disperso nella parte collinare dell'ambito. I centri di Cambiano, Santena e Trofarello si configuran come un continuum urbano mentre da Pino Torinese e Chieri si rileva una significativa edificazione lungo la S.S. n. 10 che pare prefigurare una potenziale conurbazione. Le previsioni di espansione dell'edificato residenziale sono maggiori nei comuni in territorio pianeggiante, nei quali appare evidente l'intento di compattare l'urbanizzato esistente. È infatti da sottolineare la presenza di numerose aree di completamento. Nei comuni collinari invece, con particolare riferimento BaldissERO Torinese, Pavarolo e Montaldo Torinese, si rilevano espansioni residenziali di tipo disperso. Nuove aree industriali di dimensioni rilevanti sono concentrate soprattutto nei comuni di Chieri, Santena, Cambiano e Poirino e in generale le espansioni sono previste soprattutto nel territorio pianeggiante, lungo gli assi infrastrutturali o in territorio agricolo.

**[Ruolo regionale e sovra regionale]** L'Ait presenta una rilevanza essenzialmente limitata all'ambito metropolitano e provinciale, al di là dei quali conta principalmente per il patrimonio architettonico, urbanistico e ambientale (Chieri "città di charme"), per alcune istituzioni (Museo dell'arte tessile) e manifestazioni (Festival del teatro di strada ecc), per la punte avanzate della sua industria (tessuti tecnologici per arredamento, Martini e Rossi ecc.).

**[Dinamiche evolutive, progetti, scenari]** Il percorso evolutivo dell'Ambito è caratterizzato dalla sua progressiva integrazione nell'area metropolitana torinese, come area residenziale di qualità, di produzioni tipiche, di decentramento industriale qualificato e di servizi. Il Chierese per conservare una sua identità, rispetto alla vicina metropoli, ha sviluppato negli ultimi anni una capacità di progettazione autonoma (predisponendo un'Agenda strategica, in fase di elaborazione congiuntamente alla proposta di PTI12) volta ad utilizzare gli impulsi metropolitani in funzione di uno sviluppo locale in cui hanno un ruolo rilevante le dotazioni specifiche, l'imprenditoria e le istituzioni locali. Gli scenari che emergono dall'agenda strategica e dagli approfondimenti del PTC provinciale, confermano queste tendenze e insistono particolarmente sul miglioramento dell'accessibilità, con la realizzazione della tangenziale est e il potenziamento dell'attuale linea ferroviaria che collega Chieri (sede di Movicentro) a Torino, inserita nel sistema ferroviario metropolitano.

**[Progettazione integrata]** La progettazione integrata dell'ambito è mediamente attiva e presenta medie potenzialità di sviluppo, così come medio è il ruolo che può svolgere nelle politiche territoriale di livello regionale anche in relazione all'estensione dell'ambito territoriale, per la progettazione integrata, agli Ait di Asti, Chivasso e Canelli per quanto riguarda la prospettiva di innovazione della filiera vitivinicola. È caratterizzata da un forte ancoraggio territoriale e da una debole organizzazione degli attori locali, nella quale sembra essere carente soprattutto la capacità di costruzione di partenariati non occasionali tra attori pubblici e attori privati.. Le prospettive puntano principalmente allo sviluppo del turismo (candidatura UNESCO), facendo "presa" sul capitale territoriale dell'ambito, mentre si potrebbero valorizzare maggiormente quelle componenti materiali connesse in particolare al patrimonio storico-culturale e al tessuto produttivo agricolo e industriale. Tali potenzialità appaiono al centro delle più recenti iniziative che riguardano i comuni dell'ambito, in particolare l'Agenda strategica del Chierese e il PTI Vivere il rurale, rivolte alla valorizzazione delle filiere agro-alimentari e alla valorizzazione di un paesaggio di qualità, anche nella prospettiva di ridefinire i rapporti con Torino.

**[Interazione tra le componenti]** Lo sviluppo dell'Ambito appare già caratterizzato da una buona integrazione tra le sue componenti strutturali, in particolare tra ambiente rurale e urbano, paesaggio, agricoltura, residenza e turismo metropolitano di breve raggio. Lo stesso insieme di componenti potrebbe avere un maggior effetto attrattivo su attività innovative, servizi qualificati, manifestazioni commerciali e culturali. Ciò comporterebbe tuttavia un miglior collegamento ferroviario e stradale con i grandi nodi dell'accessibilità metropolitana (aeroporto, TAV, autostrade). Questi sviluppi insediativi e infrastrutturali risultano tuttavia necessariamente limitati dall'esigenza di conservare le risorse ambientali, paesaggistiche e agricole su cui si fondano. In particolare risulta già ora gravemente compromesso lo stato ambientale delle risorse idriche.

## PTR | AIT 14

### Schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	La realizzazione delle suddette condizioni ambientali particolarmente qualificate, assieme al miglioramento dell'accessibilità metropolitana e dei servizi sono i fattori di contesto da promuovere per l'attrazione selettiva di attività produttive e terziarie qualificate di livello metropolitano (design, formazione superiore, ecc) e per il consolidamento di quelle già presenti, in particolare il tessile innovativo.
Turismo	Le stesse condizioni ambientali e lo sviluppo di filiere corte agricole di qualità vanno valorizzate per sviluppare un'offerta turistica, in sinergia con quella dell'area della candidatura Unesco, basata sulla valorizzazione del patrimonio, sulle produzioni tipiche e su manifestazioni culturali, ricreative, fieristiche in-tegrate nell'offerta metropolitana.

Valorizzazione territoriale	L'AIT è destinato a una crescente integrazione nell'area metropolitana di Torino per quanto riguarda il progetto Corona Verde, la residenza di qualità; le attività produttive (compresa l'agricoltura di tipo periurbano con prodotti di fi-liera corta); il sistema delle infrastrutture (la prevista tangenziale est, l'attestamento a Chieri del sistema ferroviario metropolitano). L'AIT deve essere capacitato a cogliere le opportunità offerte da questa tendenza operando come attore collettivo locale di uno sviluppo metro-rurale a forte componente endogena, non semplicemente dipendente dalle dinamiche metropolitane. A tal fine è essenziale la salvaguardia e la gestione molto attenta delle risorse ambientali, estrattive, agricole storico-architettoniche e paesaggistiche, con un contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari. Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.
Risorse e produzioni primarie	Organizzare l'agricoltura e la zootecnia in filiere orientate alla produzione di beni e servizi di qualità per il mercato metropolitano
Trasporti e logistica	Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).

**PTR articolo 16****Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio.**

- La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti per attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.

[\[Indirizzi\]](#)

- Il perseguitamento degli obiettivi di cui sopra deve essere garantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attraverso:
  - l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive connesse;
  - la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
  - il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.)
  - il contenimento dell'edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali.
- Gli strumenti della pianificazione, ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantiscono la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, cui è demandata la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

**PTR articolo 18****La riqualificazione dell'ambiente urbano.**

- La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

[\[Indirizzi\]](#)

- Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
- La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano

territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecolого-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

**[Direttive]**

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR e in relazione alle politiche settoriali, contribuisce al perseguitamento - in ragione dei caratteri dei diversi territori - di obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e, in particolare a:
  - a) per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurne i consumi;
  - b) per la componente aria: migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
  - c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
  - d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
  - e) per la componente rumore: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
  - f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
  - g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, ridurre le emissioni climaltranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
  - h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
  - i) per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

**PTR | articolo 19**

**I centri storici.**

1. Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri storici piemontesi.

**[Indirizzi]**

2. Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale di tutti i centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.

**[Direttive]**

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di:
  - a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
  - b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo storico, artistico, testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi caratteri e tipologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione.
4. Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite:
  - a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a parti-

- re dall'individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
- b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modifica e/o di alterazione più o meno grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
  - c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici.
  - d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l'individuazione di spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale;
5. Nei centri storici la pianificazione locale garantisce, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia dell'edificato, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

## PTR | articolo 20

### **Le aree urbane esterne ai centri storici.**

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

#### [Indirizzi]

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per:
  - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
  - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

#### [Direttive]

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
  - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
  - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
  - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
  - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
  - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e pre-

- venzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
- f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
  - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
  - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati.
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
  8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

**PTR** | articolo 24

### Le aree agricole.

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
  2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.
- [Indirizzi]
3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
  4. In particolare, sono individuati:
    - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito; in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale;
    - b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
    - c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.
  5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multiredito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
  6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

**PTR articolo 26****Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura.**

- 1.** Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso dei suoli (tav. A).

**[Indirizzi]**

- 2.** Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
  - a)** garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
  - b)** valorizzare i prodotti agroalimentari ed ai caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
  - c)** integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
- 3.** In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:
  - a)** limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;
  - b)** valorizzare le capacità produttive;
  - c)** consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale, di adeguate attrezzature e servizi;
  - d)** valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative.

**[Direttive]**

- 4.** Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, precisati dagli strumenti di pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2, le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse di cui al comma 3 lettera c).
- 5.** La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

**PTR articolo 27****Le aree rurali periurbane.**

- 1.** Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

**[Indirizzi]**

- 2.** In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario. Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte, contemporaneamente, a:
  - a)** favorire la permanenza dell'attività agricola;
  - b)** migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e

- di servizi ambientali, il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti;
- c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
  - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

**PTR** | articolo 31

### Contenimento dell'uso del suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportivo-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

#### [Indirizzi]

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
  - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
  - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione) e tutelare il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
  - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

#### [Direttive]

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predisponde strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo in necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di Comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:
  - a) superficie complessiva del territorio comunale;
  - b) fascia altimetrica;
  - c) classi demografiche;
  - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
  - e) superficie urbanizzata;

- f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
  - g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:
- c) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
  - d) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
  - e) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie composite e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
  - f) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni di PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, Provincia e Comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

**PTR | articolo 32**

**La difesa del suolo.**

1. Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.
2. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.
3. Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

**[Indirizzi]**

4. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.
5. Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del Dlgs 112/98 e della Lr 44/2000):

- a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
  - b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per ogni bacino o sottobacino;
  - c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.
6. Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

[**Direttive**]

7. I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.
8. La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.
9. I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.
10. Le Comunità Montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla montagna (L.R. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale.

**PTR | articolo 33**

**Le energie rinnovabili.**

1. La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
2. La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.

[**Indirizzi**]

3. Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:
- a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
  - b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
  - c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinn-

vabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;

- d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.

**4.** Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:

- a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
- b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

#### [[Direttive](#)]

**5.** La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

#### PTR | articolo 37

##### **La razionalizzazione delle reti della mobilità.**

1. Il Piemonte costituisce uno snodo strategico per i collegamenti che attraversano l'Unione Europea ed è ricompreso nel "Quadrante strategico transnazionale del nord ovest" i cui obiettivi strategici, fatti propri dal PTR, si possono così riassumere:
  - a) rafforzare la coesione territoriale del nord ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea;
  - b) stabilire solide e durature relazioni di scambio e di apertura economica tra le regioni del nord-ovest ed i paesi che assumono il Mediterraneo come un vettore di traffico e di comunicazione;
  - c) realizzare gli assi di connessione tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e tra occidente ed oriente (Corridoio 5), di rilevanza strategica per lo sviluppo, coinvolgendo l'intero territorio regionale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, presuppongono il superamento di due ordini di carenze:
  - a) lo scarso grado di connessione con le reti continentali di terra, acqua e aria;
  - b) le difficoltà di interconnessione fra le diverse reti modali, con conseguente scarsa efficienza di molti segmenti della rete ed una loro insufficiente integrazione territoriale.
3. Al fine di perseguire le strategie e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il PTR compie una riconoscenza sulla dotazione infrastrutturale regionale sintetizzata nella tavola C, rappresentata nella Tavola di progetto i collegamenti di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale, interessati da nuove realizzazioni o da riqualificazione dei tracciati esistenti e descrive nell'allegato C con riferimento a ciascun AIT i principali interventi di rilevanza sovralocale.
4. Le rappresentazioni riportate nella Tavola di progetto assumono carattere indicativo, pertanto eventuali scostamenti dai corridoi e dai tracciati individuati non costituiscono variante al PTR, purché siano garantite le finalità dei collegamenti.

#### [[Indirizzi](#)]

5. La pianificazione territoriale e settoriale regionale, per superare i limiti e perseguire gli obiettivi di cui sopra provvede a:
  - a) definire un disegno strategico complessivo, coerente con il sistema della mobilità sovraregionale, condiviso con il territorio attraverso un processo di concertazione a più livelli, che indichi i criteri per lo sviluppo dell'iniziativa regionale;
  - b) valorizzare il ruolo delle infrastrutture ferroviarie nel sistema dell'accessibilità sostenibile sia con riferimento alle reti locali e regionali che a quelle interregionali e internazionali anche attraverso il completamento/miglioramento della rete infrastrutturale;

- c) favorire l'intermodalità valorizzando la rete ferroviaria esistente per incentivare lo spostamento del traffico dalla rete viaria a quella ferroviaria e valorizzare il ruolo dei nodi per garantire una maggiore flessibilità ed efficienza del sistema dei trasporti;
  - d) promuovere gli aeroporti piemontesi (Caselle, Levaldigi, Cerione) in un'ottica di sistema per utilizzare al meglio le opportunità offerte mediante la diversificazione dei ruoli e dei servizi. In questa logica si impone, in via prioritaria, la realizzazione di efficienti connessioni con l'aeroporto internazionale di Caselle (tratta Torino-Ceres del previsto Sistema Ferroviario Metropolitano) e con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa (interconnessioni ferroviarie e connesse, completamento della linea ferroviaria ad alta velocità/capacità Torino-Milano);
  - e) regolare le modalità di consumo di territorio e di utilizzazione della rete trasportistica concentrando gli insediamenti attrattori di traffico nei nodi infrastrutturali a maggiore capacità;
  - f) ordinare le strategie e le priorità da adottare nella realizzazione delle opere infrastrutturali e dei nodi della rete di trasporto;
  - g) definire criteri per la valutazione dell'utilità e della validità dei programmi di interventi infrastrutturali in progetto con riferimento agli obiettivi di sviluppo assunti, alla sostenibilità ambientale, agli effetti indotti sul sistema infrastrutturale nel quale l'opera dovrà inserirsi;
  - h) adeguare e mettere in sicurezza la rete ferroviaria regionale anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, con particolare riferimento alle direttive interessate da consistenti sviluppi di traffico legate ai corridoi 5 e 24;
  - i) adeguare e mettere in sicurezza la rete viaria regionale mediante interventi di ammodernamento e riqualificazione programmati a livello nazionale e regionale;
  - j) definire in coerenza con i principi di cui all'art. 30, criteri per lo sviluppo di una mobilità sostenibile sotto il profilo della riduzione degli impatti sul territorio in termine di consumo di suolo, frammentazione degli appezzamenti agricoli, interferenze con la rete ecologica e di degrado del paesaggio, nonché per aumentare i livelli di sicurezza.
6. Con specifico riferimento all'area metropolitana torinese, al fine di rispondere alla crescente domanda di mobilità dell'area - anche in funzione del suo ruolo nel contesto regionale – l'obiettivo prioritario è costituito dalla realizzazione di un sistema della mobilità incentrato su di un insieme integrato di interventi:
- a) la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) fondato sull'uso integrato e multifunzionale del passante ferroviario con attestamenti incrociati per incrementare l'efficienza del trasporto pubblico metropolitano, rafforzare il sistema policentrico, ridurre la congestione da traffico;
  - b) il completamento del quadruplicamento ed interramento del Passante ferroviario di Torino;
  - c) la realizzazione della linea ferroviaria in tangenza alla parte nord-ovest dell'area metropolitana (Gronda nord e Corso Marche) che consenta, soprattutto con riferimento al traffico merci, di connettere la linea Torino-Lione (e l'Interporto di Orbassano) con la Torino - Milano in alternativa all'utilizzo del passante ferroviario;
  - d) il completamento del progetto Movicentro finalizzato all'integrazione tra i diversi modi di trasporto attraverso una riorganizzazione degli impianti e delle strutture esistenti o in previsione, che permette all'utenza di scegliere il modo di spostarsi più rapido ed economico;
  - e) la realizzazione della Tangenziale est di Torino.
7. I piani provinciali e locali, nel recepire le previsioni di cui ai commi 5 e 6, le integrano con l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità di loro competenza, verificandone la coerenza, con i seguenti obiettivi:
- a) riqualificare e mettere in sicurezza la rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;
  - b) realizzare un'adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;
  - c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno, tramvie, bus) in re-

lazione alle diverse esigenze della domanda privilegiando il trasporto su ferro;

- d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento degli stessi.

**[Direttive]**

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale includono nelle loro prescrizioni la verifica della coerenza delle previsioni con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica, anche con riferimento alle esigenze di potenziare il trasporto delle merci ed il sistema della logistica, di ottimizzare i flussi di traffico, riqualificare e potenziare i nodi intermodali delle merci.
9. Gli strumenti di governo del territorio, ai diversi livelli, con riferimento ai sistemi insediativi della Regione, devono inoltre:
  - a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo;
  - b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione serviti da mezzi di trasporto collettivo al fine di incentivare l'utilizzo dei parcheggi più esterni;
  - c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;
  - d) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici e l'accessibilità pedonale ai centri storici;
  - e) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano. La tavola C riporta il tracciato dei principali percorsi ciclabili regionali. Gli enti locali, nel predisporre i relativi strumenti di piano, dovranno recepire tali tracciati connettendoli ai percorsi ciclabili di interesse locale ed eventualmente proponendo percorsi integrativi;
  - f) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale.

**PTR** | articolo 45

**Organizzazione dei servizi collettivi sul territorio.**

1. La dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi costituisce il presupposto per garantire, contemporaneamente, un'adeguata qualità della vita e lo sviluppo competitivo dell'economia locale. Un'adeguata filiera dei servizi è infatti funzionale alla promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita.

**[Indirizzi]**

2. La pianificazione/programmazione territoriale e settoriale, in ragione del proprio livello d'azione, deve garantire:
  - a) una armonica distribuzione di attività e servizi sul territorio attraverso il policentrismo, favorendo l'uso dell'innovazione tecnologica;
  - b) lo sviluppo di una rete efficiente di servizi territoriali e locali, in un'ottica di sussidiarietà e complementarietà tra soggetti pubblici e tra questi e gli operatori privati, capace di affrontare le nuove sfide per lo sviluppo alle scale ottimali di governo e di gestione;
  - c) l'integrazione settoriale e territoriale dell'offerta di servizi per una maggiore efficienza ed un sempre più attento soddisfacimento della domanda in termini quantitativi e qualitativi;
  - d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture sanitarie e dei presidi presenti sul territorio;
  - e) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete dei servizi al fine di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali e di valorizzare le possibili sinergie.

## Piano Paesaggistico Regionale

(adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009)

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio regionale in “Ambiti di paesaggio”; il Comune di Andezeno ricade su due AP differenti:

**AP 36** Torinese


**AP 66** Chierese e Altopiano di Poirino

Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Andezeno ricade su tre differenti UP:

**UP 3605** Collina di BaldissERO, Montaldo, Pavarolo e Marentino

**UP 6602** Chieri

**UP 6603** Piana di Riva



### UP 3605

tipologia normativa ■ VII: naturale / rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insedimenti abitativi o produttivi sparsi.

### UP 6602

tipologia normativa ■ V: urbano rilevante alterato

UP rilevanti per il ruolo emergente e consolidato di insedimenti urbani complessi, con una articolata relazione con i contesti aperti o costruiti in modo discontinuo, in fasce in cui sono attivi processi trasformativi anche molto pesanti, indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, oltre ad una dispersione insediativa a macchia di leopardo con par-

ticolare concentrazione lungo gli assi viari consolidati. L'identità locale, in molti casi rafforzata da immagini e riconoscimenti storicamente consolidati, appare gravemente erosa dalle trasformazioni dei bordi, degli ingressi e degli skyline, con progressivo distacco del paesaggio urbano interno da quello esterno e la formazione di una fascia periurbana paesisticamente destrutturata e priva di identità.

**UP 6603**

**tipologia normativa** ■■■ VIII: *rurale / insediato non rilevante*

UP poco caratterizzate ma comunque sede di una consolidata relazione tra sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, con aspetti microurbani o urbani, in cui sono presenti modificazioni episodiche indotte da nuove infrastrutture, residenze sparse e attrezzature per attività produttive.

L'identità dei luoghi, anche se in qualche caso significativa a livello locale, non assume una rilevanza sovra locale, salvo elementi rappresentativi puntuali con ridotti effetti sull'assetto dell'UP e semmai di qualche rilevanza nel quadro di sistemi d'ambito.

**PPR AP36**

**Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.****[dinamiche in atto]**

- territori con dinamiche contrastanti in funzione dei diversi sottoambienti. Buona parte delle terre è sottoposta alla pressione espansiva urbana metropolitana, mentre le terre più marginali e acclivi conoscono in genere fenomeni di rinaturalizzazione a seguito dell'abbandono;
- urbanizzazione lineare e dispersione insediativa lungo le direttive viarie con cancellazione dell'identità dei nuclei storici e consumo di suolo agricolo; in particolare gli sviluppi, che si protendono anche oltre l'ambito coinvolgono gli assi: verso Milano (dalla Stura a Settimo, Brandizzo, Chivasso), verso le Valli di Lanzo (da Venaria a Borgaro, Caselle, San Maurizio, Cirié, Nole, Mathi, Balangero e Lanzo), verso la Val Susa, sia in destra sia in sinistra Dora (Pianezza, Alpignano, Caselette, base della conca di Almese; Rivoli, Avigliana), verso il pinerolese e la Val Sangone (Beinasco, Orbassano, Pirossasco e Bruino, Sangano) fascia pedemontana (Caselette, San Gillio, La Cassa fino a Cafasse e Lanzo; Rivoli, Rivalta, Orbassano), adiacenze Mandria e Stupinigi;
- pesante impatto delle opere idrauliche e viarie connesse al tracciato ferroviario Torino-Novara e all'autostrada parallela;
- insularizzazione delle trame rurali storiche e consolidate, nonché dei relativi sistemi culturali territoriali e degli ecosistemi diffusi, con barriere pesanti rispetto alla permeabilità e addirittura alla accessibilità fisica;
- trasformazione residenziale di aree già rurali, ancora residue a pochi minuti dalla città (collina, corona rurale verso nord e sud), in cui si perde la connessione tra edilizia e gestione del territorio, con fenomeni di abbandono e insularizzazione della manutenzione;
- valorizzazione integrata del sistema delle Residenze e Collezioni Sabaude (WHL Unesco), in relazione agli adiacenti centri storici e in connessione con progetti di riqualificazione degli intorni ambientali delle residenze, non ancora estesi ai contesti rurali.

**[condizioni]**

- i caratteri di rarità e integrità sono generalmente compromessi, ad eccezione delle aree indicate come emergenze fisico-naturalistiche. La parte di Collina Torinese che ricade in questo ambito presenta caratteri di unicità derivanti dalla singolare sintesi fra elementi del paesaggio agrario con altri derivanti dalla trasformazione di queste zone in estrema propagazione insediativa della città di Torino;
- perdita di caratteri identitari, delle terre della Collina e della piana torinese, a causa della forte pressione urbanistica;
- insediamenti produttivi e residenziali periurbani, anche presso zone di alvei degli affluenti del Po, con perdita di identità dei luoghi e gravi rischi per la sicurezza idraulica;
- sviluppo delle infrastrutture lineari (tangenziale, TAV, ecc.) che interrompono la rete ecologica della città;
- perdita di sostanza organica dovuta alla rottura dei prati per destinarli ad altre colture e

conseguente variazione dell'ordinamento colturale, con parziale perdita di identità storica dei luoghi;

- forte degrado erosivo delle scarpate di terrazzo antico e dei territori collinari;
- bassa capacità protettiva nei confronti delle falde nelle terre di media pianura;
- deforestazione e incendi nella fascia montana, con impoverimento complessivo della qualità naturalistica della fascia pedemontana, da considerare anche in relazione alla ex amiantifera di Balangero, da rinaturalizzare;
- condizioni di stress idrico per le zone a bosco planiziale dovute all'abbassamento generalizzato delle falde e conseguenti diffuse morie di vegetazione arborea;
- rischio di totale perdita per le testimonianze storiche e archeologiche in contesti boschivi abbandonati o in aree rurali residuali, frammentate e abbandonate;
- rischio di perdita delle ultime aree agricole (alcune con caratteri peculiari, come sulla collina, alle spalle della Mandria, nella morena di Rivoli sino a Villarbasse), che si giovano di una certa condizione di "appartenenza" che ha contribuito a preservare alcuni aspetti di paesaggio rurale.

#### **[strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale]**

Oltre alle tutele monumentali dell'area urbana di Torino:

- "Castello e aree dei Giardini Reali nei Comuni di Venaria e Druento" (PTR 1997, art.12, comma 2, n.44, da integrare con la tenuta della Mandria e adiacenze, attualmente Parco Naturale La Mandria; WHL Unesco);
- Numerosi siti WHL di Residenze e Collezioni Sabaude;
- Parco fluviale del Po, esteso a tratti degli affluenti.

#### **[indirizzi e orientamenti strategici]**

Fortemente insularizzati e frammentati, permangono territori in cui le differenti e molteplici matrici storiche conservano una propria riconoscibilità, la cui reinterpretazione tuttavia deve essere fortemente guidata e accompagnata, associata a politiche rigide di contenimento del consumo di suolo rurale e di spazi aperti.

Per quanto riguarda una disamina più analitica delle politiche di valorizzazione, si rimanda agli studi recentemente condotti cop il Progetto Corona Verde. In estrema sintesi, oltre alle politiche di razionalizzazione dell'assetto urbano e funzionale e di riqualificazione dello spazio pubblico delle città, sono da perseguire le seguenti priorità:

- ridisegno dei fronti edificati, con mitigazione degli impatti, degli effetti barriera e delle alterazioni dei paesaggi di ingresso e lungo strada;
- riqualificazione del sistema degli spazi pubblici urbani con il completamento della rete dei parchi periurbani e della accessibilità ciclopedinale dell'intero territorio e la connessione tra parte interna ed esterna del paesaggio metropolitano;
- riqualificazione del sistema delle fasce fluviali con eliminazione degli impatti degli impianti produttivi e delle aree degradate;
- conservazione e valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti residui dell'impianto storico (cascina, canalizzazioni, lottizzazioni) intercluse tra le urbanizzazioni lineari o dequalificate;
- valorizzazione dei contesti delle emergenze monumentali;
- rievendizionazione dei nuclei storici e dei sistemi di cascine di impianto medievale, inglobati nell'urbanizzazione diffusa;
- integrazione dei progetti di restauro e valorizzazione con i propri contesti, o con trame estese delle rispettive matrici politiche, istituzionali o religiose storiche.

Inoltre, per gli aspetti più propriamente naturalistici e agroforestali:

- le terre a bassa capacità protettiva dovrebbero essere gestite secondo linee agronomiche che considerino il rischio di inquinamento delle falde;
- la pianificazione urbanistica dovrebbe controllare le espansioni disordinate delle aree inesistenti e infrastrutturali, salvaguardando e ripristinando la rete ecologica, salvando anche le minori "Stepping Stones" e le unità produttive agricole accerchiante;
- sarebbero opportune azioni di maggiore valorizzazione fruitiva dei territori evoluti su substrato morenico;
- al fine di migliorare la qualità delle formazioni boscate planiziali e collinari, la gestione deve mantenere o ricreare i boschi con struttura e composizione il più possibile naturale.

PPR AP36

**Schema obiettivi / linee di azione.**

Obiettivi	Linee di azione
1.2.3 Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici prative e prato-pascolive stabili; valorizzazione delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee.
1.2.4 Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Conservazione dell'alternanza di usi del suolo (bosco-prato-pascoli-coltivi); contrasto dei fenomeni di abbandono e infrastrutturazione attraverso il mantenimento della multifunzionalità; conservazione delle aree a prato poste sulle numerose rotture di pendenza dei versanti e dei pascoli alpini con interventi programmati e diffusi.
1.3.2 Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale.	Valorizzazione del ruolo di centri urbani mediante la regolamentazione delle trasformazioni interne, la riqualificazione dei bordi e degli spazi pubblici urbani consolidati.
1.3.3 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-artististiche; conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi).
1.5.1 Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Contenimento dell'edificazione lungo direttrici e circonvallazioni; riqualificazione degli spazi pubblici; ridefinizione dei margini urbani sfangiati.
1.5.2 Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediatrice e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Introduzione di modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari. Formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani, le aree interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale, in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali.
1.6.1 Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Recupero e realizzazione di formazioni lineari arboree, da perseguire anche in funzione del mascheramento delle infrastrutture più impattanti.
1.7.1 Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Promozione di azioni di tutela e rinaturalizzazione delle fasce fluviali con recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide.
3.1.2 Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera.	Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali con riduzione degli impatti connessi alla frammentazione dei corridoi infrastrutturali esistenti e in progetto. Mitigazione e riqualificazione paesistica delle opere infrastrutturali e dei relativi svincoli.
3.2.1 Integrazione paesistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Razionalizzazione di nuovi insediamenti commerciali o connessi al loisir, anche mediante l'impianto di nuovi boschi planiziali e di formazioni lineari per compensare e mitigare l'impatto dovuto alle infrastrutture.
4.3.1 Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	

**Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.****[dinamiche in atto]**

Il territorio si presenta relativamente stabile per quanto riguarda la porzione sud, con tendenziale mantenimento delle ordinarie pratiche culturali; in alcuni casi, vi è abbandono dell'attività forestale.

Nel Chierese e nella fascia più prossima a Torino è invece in atto una più rapida trasformazione della destinazione d'uso dei suoli, soprattutto a causa dello sviluppo urbanistico lungo le direttive di maggiore flusso (Torino-Villanova e Cambiano-Castelnuovo Don Bosco) con:

- espansione indiscriminata e dequalificata della periferia chierese, soprattutto in direzione di Cambiano e Santena (strada Fontaneto), che interessa l'insediamento sia civile sia industriale.

Lo stesso fenomeno si riscontra lungo l'asse stradale della SS 10 tra Riva presso Chieri e Villanova d'Asti, con una particolare concentrazione nei pressi dello svincolo autostradale, e lungo la SP 120 che collega Riva presso Chieri con Buttigliera.

Fenomeni più contenuti, ma comunque potenzialmente disastrosi per la complessiva percezione che si ha della conca collinare, soprattutto delle estreme propaggini meridionali della piana, interessano la periferia nord-occidentale di Poirino, lungo la SS 9;

- espansione indiscriminata della residenza monofamiliare nell'area collinare tra Chieri, Pino Torinese e Pecetto, associata all'ormai consolidata residenzializzazione (con pendolarismo su Torino e Chieri) anche dei nuclei rurali storici;
- espansione di colture che garantiscono maggiori rese (mais) in contrasto con l'assetto culturale tradizionale, cerealicolo;
- in seguito all'alluvione del 1994, sono stati condotti interventi di regimazione del torrente Banna e di alcuni affluenti secondari che hanno talvolta comportato significative alterazioni dell'assetto idrografico del suo bacino.

D'altra parte si registrano le prime politiche di valorizzazione e promozione turistica (legate molto spesso all'enogastronomia) che interessano soprattutto gli insediamenti collinari, più ricettivi nei riguardi delle iniziative culturali da tempo avviate e sostenute dal comune di Chieri.

**[condizioni]**

Terre in generale con discreta connotazione di rarità e integrità, specialmente nella porzione pianeggiante dell'ambito di paesaggio, ove anche la presenza di zone di pregio naturalistico è legata a fenomeni antropici (stagni e laghi).

La parte collinare mantiene significativi aspetti di integrità, alterando alcuni elementi di indubbio valore, soprattutto in relazione all'ambito 65 (Roero) di cui costituisce la naturale prosecuzione.

I vari livelli del sistema insediativo che, nell'area di pianura, si sono nel tempo sedimentati rischiano di perdere del tutto la loro già compromessa leggibilità sotto i colpi del dilagante consumo di suolo per scopi industriali-manifatturieri e residenziali diffusi.

È urgente proteggere le aree della collina ancora integre dal punto di vista paesaggistico (sistemi vallivi tra i Comuni di Pecetto, Madonna della Scala, Cambiano e Trofarello e tra quelli di Andezeno, Mombello, Moncucco e BaldissERO) dall'aggressiva espansione dell'edilizia residenziale monofamiliare, che rischia di alterare completamente i rapporti insediativi e produttivi storici.

La situazione complessiva è quindi di equilibrio instabile tra i processi urbanizzativi crescenti e una continuità del sistema rurale di grande tradizione, con numerosi fattori di vulnerabilità ed episodi di criticità:

- i tagli boschivi sporadici ma eccessivamente incisivi determinano la perdita di biodiversità, con espansione della robinia; invece i casi di abbandono delle attività forestali nella porzione sud presentano relativamente poche problematiche, per l'eterogeneità delle formazioni forestali e la capacità di ricostruzione naturale dei boschi stabili;
- rischio di perdita dell'assetto culturale tradizionale, cerealicolo, per l'introduzione di colture che garantiscono maggiori rese (mais);

- le porzioni pianeggianti in tempi recenti sono state fortemente interessate da infrastrutture e contenitori industriali-manifatturieri lungo la viabilità principale, e quindi, oltre al consumo di suolo e alla perdita di qualità visiva del territorio, vengono a mancare strutture minori di collegamento della rete ecologica, come le formazioni lineari, soprattutto in relazione con gli altri ambiti confinanti;
- si nota la estrema fragilità del patrimonio edilizio storico, soprattutto per quanto riguarda le strutture di più antico impianto: i castelli agricoli della piana, per esempio, sopravvivono nella maggior parte dei casi come elementi residuali e dequalificanti all'interno dei più vasti complessi rurali che sono andati formandosi nel corso del tempo;
- è palese e non viene mitigata la crisi delle relazioni storicamente intercorse tra edifici, sistemi di edifici e territorio;
- in generale, tuttavia, una prospettiva strategica di qualificazione territoriale può contare sulla risorsa paesistica sino a oggi sottoutilizzata.

#### [\[indirizzi per la definizione normativa e orientamenti strategici\]](#)

In generale per gli aspetti storico-culturali si propongono iniziative regolative e di promozione per:

- la conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura (per esempio castelli agricoli, dipendenze di enti ecclesiastici, cascine capitalistiche);
- la valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune dominante e borghi nuovi;
- interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero;
- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti culturali omogenei, riconoscibili o consolidati (cultura della vite sui pendii solivi della media collina, colture cerealicole nella pianura);
- valorizzazione complessiva del territorio della valle dei SAVI per integrazione tra sistema naturalistico, insediamenti storici e tipici, paesaggio agrario;
- tutela della percezione specifica e complessiva degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri.

In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale:

- azioni di tutela e valorizzazione delle residue risorse naturalistiche e del corretto assetto culturale;
- ricostruzione di fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua naturali di origine artificiale e alle zone umide minori;
- miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione di riga lungo i corsi d'acqua;
- il ripristino delle superfici prative, soprattutto nella porzione centrale dell'ambito, al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, anche in relazione a una maggiore protezione delle falde e dall'erosione superficiale;
- una gestione attiva sostenibile dei boschi, che veda la conservazione dei buoni portaseme d'alto fusto delle specie spontanee è indispensabile per mantenere/recuperare il valore naturalistico e per la stessa identità dei luoghi.

Per gli aspetti insediativi è importante:

- contenere e consolidare l'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moribondo;
- preservare la continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti;
- consolidare e densificare l'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino;
- arrestare la crescita arteriale verso nord di Pralormo;
- preservare le interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri.
- arrestare la crescita arteriale, favorire l'ispessimento del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi.

**PPR AP66****Schema obiettivi / linee di azione.**

<b>Obiettivi</b>	<b>Linee di azione</b>
1.1.4 Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Valorizzazione del territorio della valle dei Savi.
1.2.3 Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino delle superfici prative.
1.3.3 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura; valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con nuclei residenziali del distretto, con attenzione al rapporto che lega il Comune dominante ai borghi nuovi; protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) assetti culturali riconoscibili o consolidati.
1.5.1 Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Contenimento della crescita arteriale verso nord di Pralormo, con densificazione del tessuto urbano e gerarchizzazione dei percorsi; contenimento e consolidamento dell'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Argnano, Mombello di Torino e Moribondo; consolidamento e densificazione dell'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino.
1.5.2 Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Ricostruzione delle fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua e alle zone umide minori; miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione lineari lungo i corsi d'acqua.
1.7.1 Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale..	Conservazione delle interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri e della continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti.
1.8.2 Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Tutela della percezione degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri..
1.9.2 Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti.	Promozione di interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero.
4.3.1 Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	

**PPR articolo 10****Ambiti di paesaggio.**

- Il Ppr, in conformità con l'articolo 135 del Codice, definisce gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, di cui all'Allegato B delle presenti norme (Obiettivi specifici di qualità pae-

saggistica per ambiti di paesaggio) riferiti a ciascun ambito di paesaggio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le indicazioni di cui all'Allegato B sono da intendersi quali indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.

2. Coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme, il Ppr per ogni ambito individua azioni finalizzate:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
  - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.

Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto dei successivi commi 3, 4 e 5.

**[Direttive]**

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, fermo restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
  - a) i piani territoriali provinciali approfondiscono le analisi contenute nelle schede per ambiti di paesaggio, di cui alla lettera d. del comma 1, articolo 4, e definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
  - b) i piani e i regolamenti locali precisano i criteri normativi di cui al punto a, specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.
4. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e in particolare nelle situazioni critiche (articolo 41) evidenziate nelle Tavole del Ppr, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza:
  - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione;
  - b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, un riuso appropriato delle risorse di suolo impegnate da edifici e infrastrutture dismesse.
5. I piani locali, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche inserite nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B:
  - a) al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato, analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;
  - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4 di Piano:
    - I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
    - II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38 o nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
    - III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, ri-

durre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistematica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

## PPR articolo 14

### Sistema idrografico.

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
2. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4, sono distinte in fasce fluviali "allargate" e fasce fluviali "interne"; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:
  - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
  - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
  - c) delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
3. Nelle fasce, di cui al comma 2 il Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.
4. Le fasce fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali "interne" includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c, del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia "interna" coincide con quella "allargata" ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142 restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

### [Indirizzi]

6. Per le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
  - a) nelle fasce fluviali "interne" si provvede a:
    - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
    - ii. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
  - b) nelle fasce "allargate" si provvede a:
    - i. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
    - ii. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, e la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

**[Direttive]**

7. All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
  - a) verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
  - b) definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
8. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett. c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

**[Prescrizioni]**

9. All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;
  - b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

**PPR | articolo 16****Territori coperti da boschi**

1. Il Ppr riconosce e individua alla Tavola P2, i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e dei suoi livelli di articolazione ai sensi della l.r. 4/2009. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del bosco di cui alla lettera g), comma 1), dell'articolo 142 del Codice, avviene applicando i parametri dettati dalla normativa statale e regionale vigente; l'autorizzazione paesaggistica ha validità per il periodo stabilito dall'articolo 146, comma 4, del Codice.
2. Il Ppr riconosce nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative.
3. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, i piani di settore, sulla base delle esigenze di tutela dei diversi tipi di macrohabitat che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, delle cenosi della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le densità d'uso prevalenti tra le quali:
  - a) protezione generale dell'assetto territoriale;
  - b) protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
  - c) naturalistica;
  - d) fruizione pubblica;
  - e) polifunzionale;
  - f) produttiva agricola e forestale;
4. Nei territori coperti da boschi, di cui al comma 1, il Ppr persegue gli obiettivi di cui al quadro strategico e, in particolare, la manutenzione e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e del clima, la capacità turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

**[Indirizzi]**

5. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, i piani di settore perseguono le seguenti finalità.
  - a) Accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio di insediamenti e infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico o in quanto ubicati in stazioni vulnerabili;
  - b) valorizzare le produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco,

al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;

- c) conservare ed accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
- d) incentivare la pianificazione agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo favorendo le iniziative di mantenimento delle colture ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate o favorendo l'insediamento di specie autoctone, in particolare querce e pino silvestre;
- e) migliorare e riqualificare i popolamenti forestali nelle fasce fluviali e perilacuali, con interventi mirati al miglioramento degli habitat presenti in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica e, nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere popolamenti forestali giovani, che possano rallentare il flusso d'acqua;
- f) limitare il rimboschimento o l'arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, zone umide, brughiere, in aree di crinale intervisibili, di cui alla lettera c., comma 1, articolo 31, e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale.

#### [Direttive]

6. Nei territori coperti da bosco, di cui al comma 1, i piani di settore disciplinano i piani selvicolturali in modo che:
  - a) valorizzino le specie spontanee rare e i popolamenti misti;
  - b) prevengano e limitino la diffusione di robinia e altre specie esotiche;
  - c) limitino i tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate inferiori ai 5 ettari;
  - d) identifichino le zone forestali non a gestione attiva in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche per fini di stabilità del territorio.
7. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi della lettera g), comma 1 dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

#### [Prescrizioni]

8. I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

## PPR articolo 20

### Area di elevato interesse agronomico.

1. Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate alla tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
2. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
  - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
  - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità culturali;
  - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

**[Indirizzi]**

3. Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

**[Direttive]**

4. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani provinciali e i piani locali:
- a) riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
  - b) non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
  - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
  - d) promuovono gli aspetti culturali e storico tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

**PPR articolo 22****Viabilità storica e patrimonio ferroviario.**

1. Il Ppr riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale a livello regionale, comprendendo i nodi delle infrastrutture e le opere d'arte ad essi connessi, distinte in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea, rete ferroviaria storica, individuati alle Tavole P4 e P5 e nell'elenco di cui alla lettera e., comma 1 dell'articolo 4.

**[Direttive]**

2. I piani territoriali provinciali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:
- a) i tratti di strada e i manufatti ad essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche, per i quali possono valere come riferimento le norme di cui all'articolo 23;
  - b) i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:
    - I. le strade significative per specifiche memorie storiche o percorsi devozionali con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);
    - II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;
    - III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, e le "aree di strada" indicate per i tracciati, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);
    - IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio ecc.) ed elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);
    - V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico e/o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;
    - VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;
    - VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.
3. Per quanto censito in base al comma 2, i piani locali:
- a) disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme e il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti, con particolare riferimento alle alberate, come documentate dalle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;

- b) sottopongono i manufatti edili o di arredo interessati ad una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali, significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.
4. Per quanto censito in base al comma 2, i piani e programmi di settore per le opere di pregio specifico assicurano la manutenzione e ove del caso il restauro; per le opere costituenti bene d'insieme garantiscono, anche negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali alle esigenze del traffico o della sicurezza, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo per la fruibilità panoramica.

#### PPR articolo 24

##### **Centri e nuclei storici.**

1. Il Ppr riconosce e identifica nelle Tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
2. Il Ppr distingue: nella Tavola P4:
  - a) i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
    - I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
    - II. centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
    - III. altri centri di rilievo locale.
  - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
    - I. gli insediamenti e le fondazioni romane;
    - II. gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
    - III. gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
    - IV. gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
    - V. gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec.);
    - VI. i borghi e i nuclei alpini;
    - VII. gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
    - VIII. gli aggregati rurali.
3. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
  - b) la valorizzazione dei sistemi di relazioni;
  - c) il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

##### [Direttive]

4. I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 21.
5. I piani locali:
  - a) verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;

- b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
  - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;;
  - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
  - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
  - IV. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
  - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi, con particolare attenzione:
  - I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
  - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo stradale ecc.);
  - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
  - IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di *delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
  - V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
  - I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
  - II. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

## PPR | articolo 25

### **Patrimonio rurale storico.**

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
  2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
    - a) le permanenze di centuriazione di età romana;
    - b) le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
    - c) le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
    - d) le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo).
- Si identificano le aree con:
- a) la presenza stratificata di sistemi irrigui;
  - b) i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

**[Direttive]**

3. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
  - a) castelli agricoli e grange medievali;
  - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
  - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
  - d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediatrice o costruttive tradizionali;
  - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
  - f) i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
  - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità culturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.
4. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
  - a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
  - b) la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
  - c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
  - d) la coerenza delle opere di sistemazione culturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle condizioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
  - e) il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
  - f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
    - I. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
    - II. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
    - III. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

**PPR****articolo 30****Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico.**

1. Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
  - a) luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
    - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o co-

- munque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
- II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
  - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
- b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
- I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con conspicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
  - II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.
2. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
  - b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
  - c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
  - d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
  - e) tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
  - f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

#### [Direttive]

3. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:
- a) istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
  - b) definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
  - c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
  - d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
    - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
    - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i

fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell' arredo urbano.

- e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

## PPR | articolo 31

### **Relazioni visive tra insediamento e contesto.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:
  - a) insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
  - b) sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;
  - c) insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
  - d) bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;
  - e) aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie);
  - f) il sistema dei crinali collinari.

#### [Direttive]

2. I piani territoriali provinciali e i piani locali:
  - a) completano le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerge una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
  - b) precisano tutti gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione;
  - c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle altre emergenze costruite, avendo attenzione a non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
  - d) salvaguardano la visibilità dalle strade e dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
  - e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
  - f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi e porte urbane il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica l'articolo 41 delle

presenti norme.

## PPR | articolo 35

### Aree urbane consolidate.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
  - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
  - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
  - c) i tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
  - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

### [Indirizzi]

3. Ferme restando le direttive dei commi 3 e 5 dell'articolo 10, per le interazioni con le altre aree insediate i piani locali garantiscono:
  - a) il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950;
  - b) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
  - c) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
  - d) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

### [Direttive]

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3 all'interno dei piani locali, tenendo conto della presenza di almeno 2 dei seguenti parametri:
  - a) presenza nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
  - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
  - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

## PPR | articolo 36

### Tessuti discontinui suburbani.

1. Il PPR identifica, nella tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
  - c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
  - d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione di contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza am-

- bientale degli insediamenti produttivi;
- e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
  - f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

**[Indirizzi]**

3. I piani locali garantiscono:
  - a) definizione e rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento della identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
  - b) potenziamento della riconoscibilità e della identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retro urbani" messi in luce dei nuovi tracciati viari;
  - c) integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedinale, al sistema del verde.

**[Direttive]**

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali, tenendo conto:
  - a) della contiguità con aree urbane di m.i., 1,2,3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
  - b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto ad insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
  - c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
  - d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.
5. Nelle aree di cui al comma 1 caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 4, i piani locali stabiliscono disposizioni atte a perseguire:
  - I. completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
  - II. configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
  - III. mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati al comma 3 dell'articolo 7;
  - IV. la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

**PPR**

**articolo 37**

**Insiemi specialistici organizzati.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).
2. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.

**[Direttive]**

3. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i

- criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.
4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento ed ampliamento in misura non eccedente al 10% della superficie preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
    - I. siano ricompresi in progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
    - II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli impatti;
  - b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici, possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate, prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
    - I. non interferiscano significativamente con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
    - II. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture, comunque non determinino incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
    - III. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

## PPR articolo 38

### Area di dispersione integrativa

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti ed intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie insediative (m.i.):
  - a) caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali, (m.i. 6);
  - b) caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme (m.i. 7).
2. Con riferimento alle aree di cui al comma 1 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio;
  - b) contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediativi dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane;
  - c) salvaguardia dei suoli ad elevata capacità d'uso;
  - d) trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - e) contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.

### [Direttive]

3. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.
4. I piani locali precisano i limiti delle aree investite da processi di dispersione insediativa individuate nel Ppr, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compro-

messe, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.

5. Entro le aree di cui al comma 1, i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:
  - a) eventuali interventi insediativi non devono interessare le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e devono essere concentrati nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 4;
  - b) possano essere ammessi, oltre ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nei contesti già parzialmente edificati o in aree interstiziali tra lotti edificati su almeno due lati.

## PPR | articolo 40

### Insiemimenti rurali.

1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di utilizzi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative (m.i.):
  - a) aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, (m.i. 10);
  - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna, (m.i. 11);
  - c) villaggi di montagna, (m.i. 12);
  - d) aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
  - e) aree rurali di pianura con edificato rado, (m.i. 14);
  - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota, (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) in generale:
    - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
    - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
    - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
    - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
    - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
  - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
    - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche culturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
  - c) per le m.i. 12, 13, 15:
    - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesistici;
    - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

### [Direttive]

4. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 all'interno dei piani locali.
5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lett. b. ed e.), territoriale provinciale (lett. b., f., g. e h.) e locale (lett. a., b., c., d., f., g. e h.) stabilisce previsioni normative relative a:
  - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture

- e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.);
  - c) limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
  - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
  - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
  - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agrosilvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
  - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, solo nel quadro di programmi regionali o piani locali che affrontino organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale e per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida.
  - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

## PPR | articolo 42

### Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.

1. Il PPR promuove la formazione integrata della rete ecologica regionale, prevista dalla L.R. 19/2009, di quella storico-culturale e di quella fruitiva, come rappresentate nella tavola P5.
2. Il PPR promuove la formazione della rete ecologica, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e in primo luogo per la conservazione attiva della biodiversità.
3. La rete ecologica regionale è costituita dai seguenti elementi rappresentati nella tavola P5:
  - a) i nodi (aree centrali o core areas) principali e secondari, formati dal sistema delle aree protette del Piemonte di cui all'articolo 18, i siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e in prospettiva le zone speciali di conservazione), nonché ulteriori siti proposti per la Rete Natura 2000 e i siti di importanza regionale (SIR). I nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
  - b) le connessioni, formate dai corridoi su rete idrografica, corridoi ecologici (corridors), dalle altre connessioni ecologiche areali (arie di continuità naturale) e dalle principali "fasce" di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
  - c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi così definiti:
    - I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della re-

- te e l'ambiente esterno;
- II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti: richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
  - III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
  - IV. varchi ambientali: pause del tessuto antropico funzionali al paesaggio della biodiversità.
- d) le aree di riqualificazione ambientale comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate nonché le aree rurali, a carattere seminaturale residuale, fortemente insularizzate e/o frammentate.
4. La rete storico-culturale è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale nonché dai siti archeologici, individuati nella tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, come individuati nella tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio culturale regionale con particolare riferimento alla loro accessibilità e fruibilità.
6. Le individuazioni cartografiche della tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento al sistema integrato delle reti di cui al comma 1 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
- a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione della conservazione della biodiversità;
  - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
  - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
  - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
  - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica ed ambientale.

#### [Indirizzi]

8. Le provincie e i comuni assicurano che il sistema delle mete di fruizione e i siti archeologici, individuati nella tavola P5, siano sempre agilmente accessibili e fruibili, prevedendo dove necessario l'installazione di un'adeguata cartellonistica e dei punti informativi.
9. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della rete anche in relazione alle indicazioni del progetto di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorare il funzionamento della rete, anche con appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscono e specificano gli aspetti di interesse sub regionale e locale.

#### [Direttive]

10. I Piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle previsioni progettuali del PPR, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
11. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina degli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti sistemi di tutela di livello sovra locale.
12. La rete ecologica, storico culturale e fruitiva costituisce riferimento per:

a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;

b) le misure di qualificazione ambientale previste dal piano di sviluppo rurale, da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

13. In relazione agli elementi della rete ecologica costituiscono riferimento:

a) i nodi individuati che rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette se non presenti o comunque di salvaguardia intorno a quelle istituite, laddove sia necessario;

b) le aree di riqualificazione ambientale dove sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche e ricreare connettività anche minime (siepi e filari); al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna: le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati, gli interventi di riqualificazione, compensazione e di progettazione paesaggistica e ambientale che sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani e/o alla realizzazione di greenbelt, green way e cunei verdi;

c) le connessione lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano elementi da conservare e implementare in particolare quando a tutela delle balleere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella tavola P5;

d) i contesti fluviali rappresentano ambiti all'interno dei quali: promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali interessati dalla presenza di opere incongrue; mantenere la vegetazione arborea spondale esistente ed impiantarne di nuova ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti.

14. Gli interventi sul sistema di viabilità storica previsti dagli strumenti di pianificazione sono tesi a garantire il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti, favorendone l'uso come percorsi pedonali o ciclabili o comunque a bassa densità di traffico.

15. Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di loro competenza, definiscono azioni finalizzate a:

a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III;

b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva) sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive, con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;

c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;

d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità evidenziate.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PPR riferiti al territorio comunale di Andezeno.

PPR tavola P2

Beni paesaggistici.




corsi d'acqua vincolati (lett. c) / art. 142 / D.lgs 42/1/04

arie assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (lett.h) / art.142 / D.lgs 42/1/04  
art. 34 del PTR

PPR tavola P4.5

## Componenti paesaggistiche.




	Fulcri del costruito	art.10
	Fascia Fluviale Allargata	art.14
	Territori a prevalente copertura boschata	art.16
	Aree di elevato interesse agronomico	art.20
	Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale	art.25
	Percorsi panoramici	art.30
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: vigneti	art.31
	Urbane consolidate dei centri minori (m.i.2)	art.35
	Tessuti discontinui suburbani (m.i.4)	art.36
	Insegnamenti specialistici organizzati (m.i.5)	art.37
	Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i.6)	art.38
	Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i.7)	art.38
	Aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (m.i.10)	art.40
	Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i.11)	art.40

PPR

tavola P5

Rete ecologica, storico-culturale e fruittiva.



## rete ecologica

	connessioni ecologiche / corridoi da ricostruire	art.42
--	--	--------

	arie urbanizzate, di espansione e relative pertinenze	art.42
--	---	--------

	connessioni ecologiche / aree rurali in cui ricreare connettività diffusa	art.42
--	---	--------

## rete di fruizione

	rete sentieristica	art.42
--	--------------------	--------

	arie di progettazione integrata	art.42
--	---------------------------------	--------

	arie tampone (buffer zones)	art.42
--	-----------------------------	--------

**PTC2**sezione **D****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è stato approvato con DCR n°121-29759 del 21/07/2011 del 21 luglio 2011.

Di seguito si allega il testo degli articoli normativi di PTC2 rispetto ai quali devono essere verificati i contenuti della Variante.

**PTC2 Articolo 8****Misure di salvaguardia e loro applicazione.**

1. Ai fini dell'applicazione dei disposti dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 5.12.1977, n.56, e conseguentemente dell'articolo 58 ("misure di salvaguardia") della legge medesima, l'adozione del PTC2 avviene attraverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n.56 del 1977 sovraccitata.
2. Il PTC2 definisce due progetti strategici di scala sovraprovinciale, relativamente ai quali trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:
  - a) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche, di cui alla tav. 4.4.3;
  - b) Tangenziale Est, di cui alla tav. 4.4.2.
3. L'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia all'ambito di C.so Marche e di Tangenziale Est è disciplinata dalle disposizioni dei successivi articoli 39 e 40.
4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia Francia); su tale tracciato, di cui alla tavola 4.4.1, operano le misure di salvaguardia.
5. L'approvazione del progetto definitivo determinerà la decadenza della salvaguardia sulle aree non interessate dai progetti sopraindicati. Nel periodo transitorio, fino all'approvazione del progetto definitivo, si applicano i disposti di cui ai successivi articoli 39 e 40.

**PTC2 Articolo 15****Consumo di suolo non urbanizzato.****Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.**

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 18, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguiendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
  - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
  - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
  - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
  - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
  - e) persegono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
  - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architet-

tonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.

2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni permettono gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – “denso” e/o “in transizione” - dal territorio libero “non urbanizzato”.

## PTC2 Articolo 16

### Definizione delle aree.

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
  - a) aree dense;
  - b) aree di transizione;
  - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo)". Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (acordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al comma 3, articolo 10.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere e aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

## PTC2 Articolo 17

### Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuzioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si

conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.

2. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole del PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n. 56, nonché le statuzioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che persegiano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la conferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8bis. **[Indirizzi]** Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricedenti nella III<sup>o</sup> classe, perimetrale sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I<sup>o</sup> classe di capacità d'uso.

**9. [Prescrizioni che esigono attuazione]** Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola, ovvero suoli di I° e II° Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite al successivo art.28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.

**10. [Prescrizioni che esigono attuazione]** La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:

- a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b) delle aree boscate;
- c) delle aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica;
- d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

## PTC2 | Articolo 20

### Centri storici.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
  - a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
  - b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione pre detta con l'elenco di cui al punto b.4);
    - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza: Ivrea, Torino;
    - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
    - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
    - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale. Sono stati classificati come centri storici di tipo "D", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, quei centri, non segnalati dal PTR, che rientrano nell'elenco di seguito riportato:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
3. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni danno attuazione alle statuzioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:
  - a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
  - b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni individuano e perimetrono con modalità univoci e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:
  - a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
  - b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.

- 5. [Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi di cui al comma 4 dell'articolo 18, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.
- 6. [Indirizzi]** Il Quaderno - Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali costituisce allegato del presente piano.  
La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.  
I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; I P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:
- a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
  - b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
  - c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi;
  - d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
- 7.** All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art. 24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
- 8. [Indirizzi]** I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
- 9.** Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto I P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

**PTC2 Articolo 21****Fabbisogno residenziale.**

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili; gli strumenti e le varianti predetti individuano, nell'ambito di tali aree, quelle che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente; recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale anzidetta.
3. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammissione tipologica o funzionale.
4. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** L'eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni. L'utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e dei terreni impermeabilizzati e si pone come prima possibilità per ridurre la quota di richiesta abitativa sociale.

**5. [Prescrizioni che esigono attuazione]** I Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:

- a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana;
- b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro);
- c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato.
- d) Capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i..

L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.

**6. [Prescrizioni che esigono attuazione]** Ai fini del calcolo dell'aumento della capacità insediativi del PRG vigente e del dimensionamento dei servizi vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.

**7. [Prescrizioni che esigono attuazione]** I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti e al 10% nei Comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRGC. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono in ogni caso garantire il rispetto degli standard così come definiti dalla L.R. 56/77 e i livelli di qualità di cui all'art. 34, comma 7 delle presenti norme.

**7bis.[Prescrizioni che esigono attuazione]** Con nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRG vigente, possono conseguirsi incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., in eccedenza alle soglie di cui al comma precedente. I diritti edificatori attribuiti in regime perequativo dal PRG ad aree non edificabili, esterne alle superfici territoriali degli ambiti di trasformazione e destinate a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica o a interventi di modernizzazione del sistema delle infrastrutture come previsti dal PTC2, possono innalzare del 50% le soglie di incremento massimo previste dal comma precedente.

**8.** A fronte della realizzazione di interventi di rilievo sovracomunale, in ambiti di approfondimento sovracomunale di cui all'art. 9, sono consentiti, in presenza di mutate condizioni della domanda insediativa oggettivamente accertate, scostamenti ai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC2; la relativa variante al piano regolatore generale costituisce in ogni caso variante strutturale ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007; alla conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, sono chiamati a partecipare tutti i Comuni dell'ambito territoriale di approfondimento interessato.

**9. [Prescrizioni che esigono attuazione]** Il PTC2 promuove la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, sociali e territoriali. In relazione alla qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica e di contenuto consumo delle risorse. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto.

**9bis.[Direttive]** Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9 si dovrà, altresì, considerato l'incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni comporter-

rebbero sulle aree trasformate, verificare la possibilità di porre in atto misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente suddetto secondo il principio dell'invarianza idraulica, in linea con quanto definito nell'elaborato DS6, p.to 4.1.

- 10. [Prescrizioni che esigono attuazione]** Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammentazione funzionale e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio.
- 11. [Prescrizioni che esigono attuazione]** Qualora le aree dense e di transizione contengano al loro interno terreni di eccellente e buona produttività agricola, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non vi siano possibilità alternative, suoli di I e II classe, al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico. Tale possibilità è da valutare all'interno delle conferenze di pianificazione.
- 12.** Il PTC2 promuove il miglioramento della qualità paesistica e della valorizzazione identitaria dei territori periurbani anche attraverso interventi di compensazione sociale, culturale e ambientale.

## PTC2 | Articolo 24

### **Settore produttivo artigianale e industriale.**

- 1.** Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
  - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
  - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
  - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica.
- 2.** Obiettivi specifici del PTC2 sono:
  - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
  - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
  - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
  - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
  - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
- 3.** La Provincia promuove:
  - a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
  - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
  - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
  - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
  - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
  - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
  - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
  - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione e la formulazione di accordi intercomunali ed inter-provinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
- 4.** Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per

l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.

5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
  - a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
  - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli API sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli API sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improvvise.
7. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. **[Direttiva]** Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
11. **[Indirizzi]** Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
  - a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
12. **[Indirizzi]** La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predisponde Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

## PTC2 Articolo 25

### Nuove aree produttive.

1. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).
2. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione

- di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.
3. [Indirizzo] La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.
  4. [Direttiva] In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:
    - a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovra-comunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei compatti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
    - b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione;
    - c) tutelare gli assi stradali di livello sovra-comunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;
    - d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;
    - e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;
    - f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;
    - g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
    - h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematicità rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).
  5. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
  6. La Provincia predispone apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.

## PTC2 | Articolo 26

### **Settore agroforestale.**

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arboree; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
  - a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
  - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
  - c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.
2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edi-

ficazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:

- a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
- b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianizie e periurbane);
- c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
- d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
- e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

4. **[Indirizzi]** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluvali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.

5. **[Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti]** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:

- a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
- b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.

6. **[Direttiva]** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poiché le formazioni medesime contribuiscono con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.

7. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

**PTC2 Articolo 27****Aree ad elevata potenzialità agricola.**

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n.75-1148 del 30 novembre 2010.
2. **[Indirizzi]** La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.
3. **[Direttiva]** È fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
4. **[Direttiva]** I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
  - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla DGR n. 88-13271 dell' 8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
  - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferma di pianificazione.

**PTC2 Articolo 31****Beni culturali.**

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.  
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
4. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di

cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.

5. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbani-stici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storicoarcheologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. **[Indirizzi]** La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
8. La Provincia promuove, d'intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell'implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.

## PTC2 Articolo 35

### Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
  - a) Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);
  - b) Fasce perifluiviali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all'art. 47 delle presenti NdA;
  - c) Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere) in quanto ancora dotate di caratteristiche di buona natura-lità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica. Aree ad elevata protezione di cui all'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2 del P.T.A.;
  - d) Aree boscate di cui all'art. 26 delle presenti NdA;
  - e) Zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.
4. **[Indirizzi]** Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e pre-dispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli

intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
  - a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
  - b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
  - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
  - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluivali e corridoi di connessione ecologica, all'interno dei quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
  - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
  - f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
  - g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
  - h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
  - i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, ecc.).
6. [Direttive] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
  - a) recepiscono gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sistema del verde che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
  - b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
  - c) progettano la Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle Linee guida per il si-

- stema del verde;
- d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
  - e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio inedificato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.
7. [Direttive] Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche a specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
  - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
  - c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
8. La Provincia, anche attraverso adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
10. La Provincia anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boschive, incolto, ecc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

## PTC2 | Articolo 36

### Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità.

1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del

D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:

- a) Funzionalità della Rete ecologica di cui all'articolo 35;
  - b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;
  - c) Sviluppo socio-economico (turistico – ricreativo - didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.
2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

## PTC2 | Articolo 37

[sistema dei collegamenti materiali e immateriali] **Obiettivi e azioni.**

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguitamento degli obiettivi generali propri di tale azione:
  - a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
  - b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
  - c) realizzazione degli assi di collegamento:
    - c.1) tra occidente ed oriente (corridoio 5).
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:
  - a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
  - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
  - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
  - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
  - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità.
  - f) per il perseguitamento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
    - f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia alla data di adozione del PTC2;
    - f.2) potenziamento e integrazione della rete di trasporto pubblico anche a seguito della realizzazione del SFM;
    - f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia alla data di adozione del PTC2;
    - f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico-privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
    - f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
    - f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente. Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati, con riferimento al Piano

Provinciale per la Sicurezza stradale.

- g) promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:
  - g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali diramazioni si penerazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
  - g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.
- h) miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea);
- i) incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari;
- l) definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.

## PTC2 Articolo 39

### **Corridoi riservati ad infrastrutture.**

1. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] Gli elaborati grafici tavole n. 4.4.2 e n. 4.4.3 allegate al PTC2 individuano e delimitano le aree destinate alla localizzazione delle seguenti infrastrutture e linee di comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 2 delle presenti norme:

- a) Corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, che integra tre diversi livelli di infrastrutture: la ferrovia (un tratto della NLTL Torino-Lione) tutta sotterranea che connette lo scalo merci di Orbassano, l'autostrada sotterranea che interseca la tangenziale (tra Venaria e lo svincolo per Pinerolo); la strada in superficie (Corso Marche) che assumerà la funzione di un viale urbano alberato e rappresenta il contesto territoriale dove collocare in un disegno urbanistico integrato (master plan) trasformazioni urbane e nuove centralità.

Intorno al viale di superficie è collocato un sistema di aree suscettibili di essere trasformate sulla base di regole e indirizzi condivisi con gli Enti Territoriali interessati, in forza di una procedura concertativa avviata nel luglio 2005 con la stipula di uno specifico Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e successivamente aggiornato nel luglio 2008; per gli studi e l'avvio della progettazione dell'asse viario di C.so Marche, nel settembre 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione del tracciato autostradale sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità già redatto dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. Per quanto riguarda la parte ferroviaria lo schema di soluzione è stata studiato dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte; RFI-Italferr, stanno approfondendo la soluzione tecnica e procedendo alla progettazione preliminare dell'opera, che sarà presentata all'osservatorio Torino Lione entro giugno 2010.

- b) Tangenziale Est, costituito dal corridoio infrastrutturale necessario per la realizzazione del collegamento autostradale tra l'Autostrada A-21 Torino-Piacenza (tra Pessione di Chieri e Villanova d'Asti) e il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, in corrispondenza del nuovo ponte sul Po (in corso di ultimazione, tra i Comuni di Gassino e San Raffaele Cimena); l'individuazione del corridoio è il risultato di un percorso concertativo sviluppato con i Comuni interessati; per gli studi e l'avvio della progettazione, nel giugno 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione, sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli

approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Torino e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera.

2. Tracciati non conformi a quelli di cui alle tavole indicate al comma 1 non danno luogo a variante al presente PTC2 ove garantiscano comunque le funzioni assicurate dal tracciato oggetto della tavola predetta; ad essi si applicano le disposizioni del PTC2.
3. **[Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti]** Fatto salvo quanto disposto nell'articolo seguente, nelle aree di cui al comma 1 e in quelle individuate alla tavola 4.4.1 non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Divenuta efficace la deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste all'art. 165, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.

## PTC2 | Articolo 41

### **Requisiti ambientali e funzionali e linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.**

1. **[Direttiva]** La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
  - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
  - c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, ecc.);
  - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
  - e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
  - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
  - g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
  - h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici;
  - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
  - l) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
  - m) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata. Il perseguitivo di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009.
  - n) coerenza con le Norme dei Piani di Area delle Aree Protette.
2. **[Indirizzi]** Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
3. **[Indirizzi]** La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.

**3bis.[Direttive]** I progetti relativi alla “viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento” individuati alla tavola 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida di cui al comma 3.
5. **[Indirizzi]** Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

## PTC2 | Articolo 42

### Piste ciclabili.

1. La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclotrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la “Rete primaria degli itinerari di interesse regionale” definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l’acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all’uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.
2. Le “Dorsali provinciali”, anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 “promuovere la mobilità ecosostenibile”), concorrono alla realizzazione di due differenti obiettivi:
  - a) obiettivo “turistico-fruizione”, con funzione prioritaria di “loisir”, ossia di assicurare i collegamenti ciclabili e agevolare l’uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali-ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d’acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l’uso della bicicletta per il collegamento intercomunale;
  - b) obiettivo “strategico”, finalizzato anche alla creazione di un sistema “integrativo ed integrato” alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l’uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto “ordinario” per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006, “Piano stralcio per la mobilità Regionale” (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuorgnè, Leini, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello, Volpiano).
3. **[Direttiva]** Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come “in progetto” nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i principi informatori del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi:
  - a) coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale provinciale);
  - b) rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni);
  - c) attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista);
  - d) sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada);
  - e) comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livellata, raggi di curvatura);
  - f) eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti

della Rete Natura 2000.

4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.
5. **[Direttiva]** I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale.
6. **[Direttiva]** I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo all'integrazione e all'interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e incentivando l'utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa).
7. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti le strade stesse, in conformità al Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.
8. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell'art 14 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.

## PTC2 Articolo 44

### Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico.
2. **[Indirizzi]** Il PTC2 recepisce e fa propri i contenuti delle "Linee guida provinciali per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso" approvate in applicazione della legge regionale n.31/2000; indirizza i Comuni alla predisposizione di "piani dell'illuminazione", attuativi altresì delle "linee guida" regionali, che promuovono una progettazione idonea a garantire l'illuminazione delle zone da essa servite escludendo l'irradiazione ove la luce non è richiesta.

## PTC2 Articolo 45

### Risorse idriche.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010.
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. **[Indirizzi]** La Provincia, in particolare, promuove:
  - a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
  - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativi e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano;
  - c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce perifluvali e delle aree degradate lungo i corsi

- d'acqua;
- d) l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

## PTC2 | Articolo 46

### **Aree di pertinenza dei corpi idrici.**

1. **[Indirizzi]** Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d'attuazione:
  - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
  - b) devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza nelle aree goleinali;
  - c) non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
  - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;
  - e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.
3. **[Indirizzi]** Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:
  - a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali;
  - b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;
  - c) sono da prediligere, nell'ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;
  - d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

## PTC2 | Articolo 47

### **Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).**

1. Le fasce perifluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di

Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).

2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppi e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale.
4. [Direttive] Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
  - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
  - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizie, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
  - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
  - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
  - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
  - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
5. [Direttive] All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
  - a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscono con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
  - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
  - c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;

- d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturalazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturalazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
- 6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluvali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
- 7. [Direttive] La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturalazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
- 8. [Direttive] Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
  - a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tamponi boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
  - b) proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.

## PTC2 | Articolo 50

### Difesa del suolo.

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art.1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.
2. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'articolo 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di Assetto Idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.
4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescrizionale, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'intesa, con riferimento all'elaborato di Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:
  - a) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse

- ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
  - c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.
- La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.
6. **[Direttive]** Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i Comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il Comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31-3749/2001 e seguenti.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PTC2 riferiti al territorio comunale di Andezeno.


## PTC2 | tavola 2.2

**Sistema insediativo: attività economico-produttive.**

ambiti produttivi: livello 2	artt. 24 - 25
sistema produttivo / industria / aziende leader	artt. 24 - 25
principali aree produttive per dimensioni	artt. 24 - 25

## PTC2 tavola 3.1

## Sistema del verde e delle aree libere.



Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I° e II° classe di capacità d'uso dei suoli

art. 27

Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale / buffer zones

artt. 35 - 36

[ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese]

Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale / buffer zones [proposte]

artt. 35 - 36

Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica

artt. 35 - 47


Corridoi di connessione ecologica (fascia di esondazione C da PAI)

Limite dell'area periurbana torinese (il territorio comunale di Andezeno è esterno a tale perimetrazione)

## PTC2 Tavola 3.2

**Sistema dei beni culturali.**

● Poli della religiosità	art. 20
● Beni architettonici di interesse storico-culturale	art. 20
— Percorsi turistico-culturali	art. 31
— Piste ciclabili: dorsali provinciali in progetto (da Programma 2009)	art. 42

**PTC2** Tavola 4.1**Rete infrastrutturale di mobilità.**

	Viabilità in progetto o in corso di approfondimento	artt. 37 – 39 - 41
	Tangenziale Est – ipotesi di tracciato	artt. 37 – 39 - 41
	Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese	art. 39

**PTC2** Tavola 4.2**Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese.**


Livello gerarchico 1: Autostrade esistenti o previste (cat. A e B)	artt. 37 – 39 - 41
Livello gerarchico 3: Viabilità di carattere provinciale o sovra locale (esistenti o previste)	artt. 37 – 39 - 41
Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese	art. 39


## PTC2 Tavola 4.3

## Progetti di viabilità.



Viabilità in progettazione preliminare di fattibilità	artt. 37 – 39 - 41
Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento	artt. 37 – 39 - 41
Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese	art. 39
● Numerazione intervento (cfr. allegato 7 del PTC2) Intervento n.186: "Variante di Andezeno" – collegamento con la tangenziale est	artt. 37 – 39 - 41

**PTC2 Tavola 4.4.2****Misure di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 39 delle N.d.A.: Corridoio della tangenziale est.**

**PTC2 Tavola 5.1****Dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare.**

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia C

art. 50

Dissesti areali: classe III

art. 50